



CITTÀ DI ALTAMURA

**I SETTORE –SERVIZI AMMINISTRATIVI E AL
CITTADINO
SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI**

Altamura, 12 gennaio 2021

Spett.le **AUTOLINEE MARINO MICHELE S.r.l.**
marinomichelesrl@legalmail.it

Dott.ssa Maria Macella
RUP
S E D E

OGGETTO: Trasmissione contratto Rep. 5046/2020.

Si trasmette, per il seguito di competenza, copia del contratto in oggetto, sottoscritto tra il Comune di Altamura e la Società in indirizzo in data 29/12/2020 unitamente a ricevuta attestante l'avvenuta registrazione presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate – TVU Bari con n. 901 del 11/01/2021, serie 1 T.

**Il Capo Servizio
Dott. Giuseppe Livrieri**

C_C816 - - 1 - 2021-01-12 - 0002248

C I T T À D I A L T A M U R A
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

Rep. n. 5046

PROROGA AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'ESERCIZIO DEI

SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DEL SETTORE

AUTOMOBILISTICO AI SENSI DELL'ART. 92, COMMA 4-ter DEL

DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27

L'anno 2020, il giorno **ventinove** del mese di **dicembre**

tra

COMUNE DI ALTAMURA, con sede in Altamura, Piazza

Municipio, c.f. 82002590725, ai fini del presente atto

rappresentata dal dott. Luca Nicoletti, nato ad

Altamura il 9 giugno 1973, Dirigente del I Settore del

Comune di Altamura, di seguito denominata anche solo

"Ente affidante"

e

"AUTOLINEE MARINO MICHELE s.r.l.", impresa esercente

affidataria, con sede in Altamura, Strada Provinciale

41 Km. 1,5, iscritta al registro delle Imprese della

Camera di Commercio di Bari con numero d'iscrizione,

partita IVA e codice fiscale n. 05282680726, n. REA

BA-410248, ai fini del presente atto rappresentata

dalla sig.ra Ippolita Loredana Caggiano, nata a

Altamura il 7 luglio 1966, in qualità di Amministratore

Unico e Legale Rappresentante della società, che nel

prosieguo del presente atto verrà chiamata

"Affidatario".

Ciascuna, singolarmente considerata, di seguito

denominata anche solo la "Parte" ed entrambe,

congiuntamente considerate, anche solo le "Parti".

Premesso che

a) con contratto di servizio sottoscritto in data

06.05.2005 tra le Parti ai sensi dell'art. 19 della

L.R. 31.10.2002 n. 18 e ss.mm.ii. (di seguito,

denominato il "Contratto", all. sub A, l'Ente affidante

ha affidato a "AUTOLINEE MARINO MICHELE s.r.l." , nella

sua qualità di aggiudicatario della relativa procedura

ad evidenza pubblica, il servizio di trasporto pubblico

locale automobilistico nel territorio di Altamura;

b) ai sensi dell'art. 3 del "Contratto", quest'ultimo

aveva originaria durata di anni 8 e mesi 9 a decorrere

dal 01.04.2005 e fino al 31.12.2013;

c) in ragione della sussistenza dei presupposti

compendiati nell'art. 4, co. 4 del Regolamento (CE) n.

1370/2007, l'Ente affidante ha deliberato di concedere

a "AUTOLINEE MARINO MICHELE s.r.l.", una proroga pari

al 50% dell'originaria durata contrattuale, con

conseguente nuova scadenza del contratto al 30.06.2018

(di seguito, denominato il "Contratto bis", all. sub B

al presente "Contratto di proroga");

d) in ragione della sussistenza dei presupposti

compendiati nell'art. 5, co. 5 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, l'Ente affidante ha deliberato di concedere a "AUTOLINEE MARINO MICHELE s.r.l." una ulteriore proroga di due anni rispetto alla durata contrattuale di cui alla lettera c), con conseguente nuova scadenza del contratto al 30.06.2020 (di seguito, denominato il "Contratto ter", all. sub C al presente "Contratto di Proroga");

e) il vincolo legislativo, contenuto nell'art. 3-bis d.l. 13.8.2011 n. 138 (convertito in legge 14.09.2011, n. 148), recepito, ratione materiae, nell'art. 2 della legge regionale 20.08.2012, n. 24, ha imposto l'esercizio e l'organizzazione unitaria dei servizi di trasporto pubblico locale secondo Ambiti Territoriali Ottimali;

f) il Piano Triennale dei Servizi di trasporto pubblico regionale e locale 2015-2017 di cui alla DGR 598/2016 e la successiva DGR 207/2019 confermando l'estensione degli Ambiti Territoriali Ottimali identificati nella L.R. n. 24/2012, hanno definito il contesto di riferimento di ogni singolo Ambito pugliese secondo cui saranno riorganizzati e, conseguentemente, eserciti, i servizi di trasporto pubblico locale;

g) in tale quadro si colloca l'espletamento degli adempimenti prodromici a dare corso alle procedure di

affidamento che gli Ambiti Territoriali Ottimali sono
 tenuti ad attivare mediante l'approvazione dei Piani di
 Bacino Territoriali del trasporto pubblico locale;
 h) in data 23.12.2016 è stato trasmesso l'avviso di
 pre-informazione successivamente pubblicato sulla GUCE
 n. GU/S S250 del 28.12.2016 - 461636-2016-IT, ai fini
 della procedura aperta per l'affidamento della gestione
 e dell'esercizio degli auto servizi di trasporto
 pubblico locale automobilistico urbano ed extraurbano
 di competenza dell'ATO Città Metropolitana di Bari;
 i) allo stato, anche in ragione della complessità
 dell'articolato processo di devoluzione delle
 competenze oggi poste in capo agli Ambiti Territoriali
 Ottimali, l'iter di gara dell'ATO Città Metropolitana
 di Bari, non risulta ancora concluso;
 j) nelle more della definizione del suddetto iter, non
 è stato possibile dare corso agli ulteriori adempimenti
 finalizzati all'attivazione della procedura di
 affidamento volta all'individuazione del nuovo soggetto
 gestore del trasporto pubblico locale automobilistico
 nell'ATO Città Metropolitana di Bari;
 k) allo stato, in ragione della crisi pandemica da
 Covid-19, l'Ente Affidante intende esercitare la
 facoltà di proroga dell'affidamento in atto, fino alla
 data prevista dalla citata D.G.R. n. 913/2020 (31

C_C816 - - 1 - 2021-01-12 - 0002248

luglio 2021);

l) la scadenza del Contratto al 30.06.2020 rischia di determinare l'interruzione del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico, non essendo la stessa compatibile con le tempistiche necessarie all'attivazione ed all'espletamento delle procedure di affidamento predette;

m) il processo di devoluzione sui servizi di trasporto automobilistico nella competenza esclusiva degli ATO impone la salvaguardia di allineare ad una stessa scadenza i contratti oggi in capo alla regione, alle province, alla città metropolitana ed ai comuni;

n) la risoluzione di tale situazione di elevata criticità impone l'adozione di misure emergenziali volte a tutelare il superiore interesse pubblico connesso alla prosecuzione regolare del servizio pubblico di trasporto;

o) in aderenza al disposto dell'art. 92 co. 4-ter del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27) e conformemente alle linee di indirizzo fornite all'Ente Affidante dalla Giunta Regionale con Deliberazione 11 giugno 2020, n. 913 (all. sub D al presente "Contratto di proroga"), tenuto conto dell'esigenza di garantire entro tempi rapidi uno stabile assetto della gestione

	del servizio di trasporto pubblico locale	
	automobilistico nel territorio di Altamura, sono state	
	avviate dal medesimo Ente Affidante le opportune	
	iniziative volte ad addivenire con la massima possibile	
	urgenza alla stipulazione con "AUTOLINEE MARINO MICHELE	
	s.r.l." di un accordo consensuale di proroga della	
	gestione del servizio medesimo alle stesse condizioni;	
	p) dette iniziative hanno avuto esito positivo e l'Ente	
	Affidante, con Determinazione dirigenziale n. 639 del	
	02.07.2020, ha quindi approvato, ai sensi e per gli	
	effetti dell'art. 92 co. 4-ter del Decreto Legge 17	
	marzo 2020, n. 18, la proroga della gestione del	
	servizio e del Contratto.	
	Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e	
	stipulano quanto segue:	
	Art. 1 - Premesse ed Allegati	
	Le Premesse costituiscono parte integrante e	
	sostanziale del presente "Contratto di Proroga".	
	Art. 2 - Proroga del Contratto	
	La durata del "Contratto" viene prorogata - ai sensi e	
	per gli effetti dell'art. 92 co. 4-ter del Decreto	
	Legge 17 marzo 2020, n. 18 ed a decorrere dalla data di	
	scadenza dell'affidamento attualmente individuata nel	
	30.06.2020 - fino alla data di subentro del nuovo	
	gestore del servizio di trasporto pubblico regionale	

C_C816 - - 1 - 2021-01-12 - 0002248

locale automobilistico individuato per l'ATO Città
Metropolitana di Bari, e comunque non oltre la data del
31.07.2021.

Art. 3 - Oggetto del Contratto

Con eccezione della modifica della durata contrattuale
ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del presente
"Contratto di Proroga", le Parti espressamente
convengono che la gestione del servizio prosegua ai
medesimi patti, prezzi e condizioni di cui al
"Contratto ter" vigente e conseguentemente riconoscono
e confermano la piena validità delle pattuizioni di cui
al Contratto medesimo nonché del Regolamento europeo n.
1370/2007 e s.m.i. e delle norme nazionali e regionali,
a cui si lo stesso si conforma.

Art. 4 - Cauzione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. n.
50/2016, a garanzia degli impegni assunti con il
presente atto, l'Affidatario ha prorogato fino al
31.07.2021 la cauzione definitiva con garanzia
fideiussoria n. 2018/50/2480887 in data 17.12.2020,
rilasciata dalla Società Reale Mutua Assicurazioni che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto anche se ad esso non materialmente allegata.

Art. 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa "AUTOLINEE MARINO MICHELE s.r.l.", ai sensi

dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.,

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari ivi previsti, accettando espressamente che

il presente "Contratto di Proroga" sarà risolto di

diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano

eseguite senza avvalersi degli strumenti di pagamento

previsti da detta norma.

A tal proposito, l'Impresa "AUTOLINEE MARINO MICHELE

s.r.l." ha comunicato che il conto corrente è quello

aperto presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata

- IBAN IT02C0538541330000008715625.

La persona delegata ad operare su suddetto conto

corrente è Ippolita Loredana Caggiano, nata a Altamura

il 7 luglio 1966, in qualità di Amministratore Unico e

legale rappresentante, codice fiscale CGGPLT66L47A225A.

Art. 6 - Spese contrattuali e registrazione

Sono a carico dell'Impresa "AUTOLINEE MARINO MICHELE

s.r.l." tutte le spese del "Contratto di Proroga" e

tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione,

compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'IVA

che rimane a carico dell'Ente affidante.

Art. 7 - Rinvio

Per quanto non contenuto nel presente atto, le Parti

rinviano espressamente alle clausole del "Contratto",

del quale reciprocamente danno atto, accettandone in

toto il contenuto.

Art. 8 - Condizione sospensiva

Le parti prendono atto che l'efficacia delle pattuizioni contenute nel presente "Contratto di proroga" è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato di funzionamento dell'Unione europea di cui all'articolo 92, co. 4-quater del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27).

Art. 9 - Trasparenza

Con la stipula del presente "Contratto di proroga", l'Affidatario dichiara di essere informato e di esprimere il proprio consenso e di non opporsi alla eventuale comunicazione e/o diffusione da parte del Committente del contenuto del presente "Contratto di proroga" nella misura necessaria per il perseguimento di eventuali obblighi di trasparenza e di pubblicità.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Altamura, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché

	forniti ai fini della conclusione del contratto,	
	informa l'operatore economico	
	aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di	
	interessato, che tali dati verranno utilizzati	
	unicamente:	
	- ai fini della conclusione e della esecuzione del	
	contratto di appalto nonché della rendicontazione del	
	contratto, e delle attività ad esse correlate e	
	conseguenti.	
	In relazione alle descritte finalità, il trattamento	
	dei dati personali avviene mediante:	
	- strumenti manuali, informatici e telematici, con	
	logiche strettamente correlate alle finalità predette	
	e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la	
	riservatezza dei dati stessi.	
	I dati potranno essere trattati anche in base a criteri	
	qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta	
	individuati.	
	Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato	
	esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso	
	dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle	
	qualità previsti dalla vigente normativa in materia di	
	acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base	
	dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere	
	giudiziario da parte di privati, di enti pubblici	

C_C816 - - 1 - 2021-01-12 - 0002248

	economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal	
	Garante per la protezione dei dati personali.	
	Il conferimento dei dati è necessario per la	
	stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del	
	contratto e, pertanto, il mancato conferimento	
	determina l'impossibilità di dar corso alle suddette	
	attività.	
	Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati	
	personali gli operatori dal titolare designati per il	
	trattamento dei dati personali.	
	I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:	
	- soggetti esterni, i cui nominativi sono a	
	disposizione degli interessati, quali il direttore	
	della esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la	
	sicurezza, il verificatore/collaudatore;	
	- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare,	
	o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale,	
	unicamente per le finalità sopra descritte, previa	
	designazione in qualità di Responsabili del trattamento	
	e comunque garantendo il medesimo livello di	
	protezione;	
	- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno	
	essere comunicati per adempimenti procedurali;	
	- soggetti che facciano richiesta di accesso ai	
	documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità	

C_C816 - - 1 - 2021-01-12 - 0002248

	e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa	
	in materia;	
	- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede	
	stragiudiziale e giudiziale;	
	- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda	
	necessario, per obbligo di legge o di regolamento,	
	comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e	
	dell'aggiudicazione del contratto.	
	In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione	
	di dati personali, diversi da quelli sensibili e	
	giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo	
	nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n.	
	679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per	
	le disposizioni non incompatibili con il Regolamento	
	medesimo.	
	I dati vengono trattati per un periodo non superiore a	
	quello strettamente necessario per le finalità per le	
	quali sono stati raccolti e per le quali vengono	
	trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla	
	durata del contratto e della relativa di contrazione.	
	La data di cessazione del trattamento, per le finalità	
	di cui sopra, coincide con rendicontazione del	
	contratto, a seguito della quale il titolare procederà	
	all'archiviazione dei dati secondo le vigenti	
	disposizioni in tema di documentazione amministrativa.	

C_C816 - - 1 - 2021-01-12 - 0002248

I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è Comune di Altamura - Piazza Municipio - 70022 Altamura

(BA)

PEC:

protocollo.generale@pec.comune.altamura.ba.it.

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

Con la sottoscrizione del presente contratto di

	appalto, l'operatore economico	
	aggiudicatario-appaltatore viene designato come	
	Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla	
	fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto	
	medesimo.	
	Con separato contratto, da concludersi entro 20 giorni	
	dalla data di stipulazione del presente contratto di	
	appalto, il titolare e l'operatore economico	
	aggiudicatario-appaltatore provvederanno a disciplinare	
	compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al	
	trattamento dei dati.	
	In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di	
	rendicontazione del contratto di appalto l'operatore	
	economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di	
	mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi	
	comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli	
	che transitano per le apparecchiature di elaborazione	
	dati, di cui venga in possesso e, comunque, a	
	conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in	
	qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione	
	a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli	
	strettamente necessari all'esecuzione del contratto e	
	comunque per i cinque anni successivi alla cessazione	
	di efficacia del rapporto contrattuale.	
	per l'Ente affidante Dott. Luca Nicoletti	

C_C816 - - 1 - 2021-01-12 - 0002248


per l'Affidatario Sig.ra Ippolita Loredana Caggiano

C_C816 - - 1 - 2021-01-12 - 0002248

ORIGINALE

CITTA' DI ALTAMURA

(Prov. di Bari)



Rep. n. 3804

OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO CON L'IMPRESA
"AUTOLINEE MARINO MICHELE S.R.L." DA ALTAMURA PER
L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ALTAMURA.-

M. MAIULLARI App. Michele
Maiullari

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilacinque, il giorno 16 del mese di
Maggio nella Casa Comunale di Altamura e nell'Ufficio di
Segreteria. Avanti a me **Dr. Raffaele PALERMO**, Segretario
Generale del Comune di Altamura, autorizzato a rogare contratti in
forma pubblica amministrativa nell'esclusivo interesse del Comune
stesso, sono personalmente comparsi i Signori:

LA DITTA
Autolinee Marino Michele srl
L'AMMINISTRATORE UNICO
(GERARDO MARINO)
Gerardo Marino

- **MAIULLARI Michele**, nato in Altamura il 2/7/1955, Dirigente del
V° Settore del Comune di Altamura, residente e domiciliato presso
il Palazzo di Citta' del Comune stesso, che interviene nel presente
atto in nome, conto ed interesse dell'Amministrazione Comunale, in
virtu' dell'art.69 del Regolamento per la disciplina dei contratti
approvato con deliberazioni di C.C. nr.23 del 09/09/93 e nr.44 del
25/10/93, entrambe, con modifiche vistate per presa d'atto dalla
S.P.C. con decisione nr. 10008 del 02/12/93, e dell'art.107 del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000; codice fiscale del
Comune di Altamura 82002590725;

UFFICIO SEGRETARIO GENERALE
Della Città di Altamura
Raffaele Palermo

- **MARINO Gerardo**, nato a Bari il 13/2/1962, quale Amministratore



Unico e Legale Rappresentante dell'Impresa "**AUTOLINEE MARINO MICHELE S.r.l.**" con sede in Altamura a C.so Federico di Svevia n.32, iscritta al registro delle Imprese della Camera di Commercio di Bari, avente partita i.v.a. nr.05282680726, in possesso della capacità professionale all'esercizio dell'attività di trasporto su strada in campo nazionale nonché dei requisiti di ordine generali, che nel prosieguo del presente atto verrà chiamata per brevità "Impresa".

Detti componenti, della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale

PREMETTONO:

CHE il contesto normativo di riferimento per la riforma del trasporto pubblico locale, in attuazione dei principi contenuti nella vigente normativa comunitaria in materia, è rappresentato dal D.Lgs. 422/97, come integrato e modificato dal D.Lgs. 400/99 e dalla legge 1 agosto 2002, n.166 nonché dalla L.R. 18/02 e s.m. ed i. "Testo Unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale";

CHE dallo svolgimento della procedura di gara è risultata aggiudicataria dei "servizi di trasporto pubblico locale di competenza del Comune di Altamura" la Società "**AUTOLINEE MARINO MICHELE S.r.l.**", quale soggetto dotato di personalità giuridica e autonomia gestionale ed economica, che non si trova nelle condizioni di cui all'art.13, c. 2, della L.R. 31 ottobre 2002, n.18 e s.m. ed i.;

n. 1661/2005/OP/ANT in data 25/04/2005, ha comunicato che dagli accertamenti effettuati non risulta che nei confronti della Società "Autolinee Marino Michele S.r.l." nonché dei relativi legali rappresentanti e amministratori sussistano provvedimenti che comportino divieti, sospensioni e decadenze a norma della legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modificazioni o integrazioni, né sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della medesima impresa.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, volendo far risultare da apposito atto formale le modalità, le norme e le condizioni del presente appalto, ai sensi dell'art.19 della L.R. 31/10/2002, n.18 e s.m. ed i., stipulano e convengono sul seguente contratto di servizio.

ART.1 (Premessa)

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto di servizio stipulato a seguito di gara, di seguito denominato per brevità "Contratto".

ART.2 (Oggetto del Contratto)

1. Il Contratto disciplina i rapporti tra l'Ente affidante e l'Impresa in merito all'esercizio dei servizi di "trasporto pubblico locale del Comune di Altamura", nel prosieguo denominato, per brevità, "Servizio di TPL" indicato nel programma di esercizio annuale di cui all'allegato (A), nonché in ordine a rispetto degli standard qualitativi, all'implementazione del sistema di monitoraggio e ai rapporti con l'utenza.

2. E' attribuita all'impresa la titolarità del corrispettivo definito in sede di aggiudicazione, degli importi a compensazione per gli obblighi di servizio pubblico, ivi compresi quelli di cui all'art. 30, comma 4, del "Testo Unico ", previsti all'allegato (B) e dei ricavi tariffari, derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio disciplinati al successivo art. 14 del presente contratto, oltre che dei vantaggi economici derivanti dalle iniziative di valorizzazione commerciale di cui al successivo art. 15.

MAG. MAIULLARI, Avv. Michele
Maiullari



ART. 3 (Durata del Contratto)

1. Il presente contratto ha validità dal 1° aprile 2005 fino al 31/12/2013, in conformità a quanto stabilito dall'art. 19 comma 4, lettera a) e art. 15 comma 2, lettera b) del "Testo Unico" e della determinazione dirigenziale nr.307 del 1° aprile 2005, rettificata con successiva nr.427 del 27/4/2005.

I servizi di cui al presente contratto hanno avuto inizio il 1° aprile 2005.

Autolinee Mario Michele srl
L'AMMINISTRATORE UNICO
(GERARDO MARINO)
Gerardo Marino

2. Alla scadenza del contratto l'impresa è tenuta a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo soggetto aggiudicatario del servizio, a seguito dell'espletamento di procedura concorsuale. Il servizio è esercitato alle medesime condizioni per i successivi n. 3 (tre) mesi fino ad un periodo di tempo non superiore a 6 (sei) mesi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Antonio...

ART. 4 (Obblighi dell'Ente affidante)

1. L'Ente affidante si impegna a corrispondere all'Impresa, a compensazione degli obblighi di servizio pubblico relativi al servizio



di TPL del Comune di Altamura all'allegato (A), l'importo annuo di €.207.367,62, oltre I.V.A. al 10%, sulla base del corrispettivo chilometrico di €/Km.1,324, oltre i.v.a., e della percorrenza annua dei servizi programmata in Km.156.699 vetture. Dette percorrenze rivengono da Km.46.000 relativi ai servizi minimi e Km.110.699 da quelli aggiuntivi con oneri a carico del Comune di Altamura. L'importo complessivo annuo di € 207.367,62, oltre I.V.A. al 10%, è erogato in trimestralità di €.51.841,90, oltre I.V.A. al 10%, ciascuna entro il trimestre di riferimento o, in caso di esercizio o gestione provvisoria del Bilancio Comunale, in acconti mensili entro il mese di riferimento, da conguagliare successivamente all'approvazione del Bilancio Comunale, con accredito sulla "Banca Popolare di Puglia e Basilicata" sede di Altamura c/c 000008715625 ABI 05385 CAB 41330 CIN C e quietanza del Sig. Marino Gerardo, fatta salva diversa tempestiva comunicazione dell'impresa.

2. Nel caso si verificano ritardi nell'erogazione degli importi di cui al punto 1. superiori a trenta giorni rispetto alla scadenza del trimestre o del mese a cui si riferiscono, non imputabili ad inadempienze dell'impresa, l'Ente concedente è tenuto a corrispondere, entro il trimestre dell'esercizio un contributo integrativo a titolo di indennizzo non superiore agli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla scadenza del trimestre o, nel caso di acconti, del mese di riferimento.

3. Il corrispettivo e gli importi a compensazione possono essere revisionati con cadenza annuale, a decorrere dal mese di gennaio,

in misura pari al tasso reale di inflazione riferito all'anno precedente.

4. Entro il limite delle risorse finanziarie comunali disponibili nel bilancio dell'Ente affidante per l'esercizio del trasporto pubblico locale, gli importi di cui al punto 1. sono inoltre soggetti a revisione a seguito di modifiche intensificative e riduttive dei programmi di esercizio, sulla base del corrispettivo chilometrico di cui al punto 1. e della variazione, in aumento o in diminuzione, della percorrenza annua per la parte eccedente il 3% (tre per cento).

5. L'Ente affidante pone in essere le condizioni per il raggiungimento dei livelli di servizio definiti nel programma d'esercizio di cui all'allegato (A), realizzando tutti gli interventi di propria competenza previsti nel presente Contratto.

ART.5 (Obblighi dell'Impresa)

1. L'Impresa si obbliga ad esercitare i servizi di trasporto pubblico locale secondo il programma di esercizio annuale di cui all'allegato (A) del presente Contratto, nel rispetto dei principi e degli standard qualitativi di cui all'allegato (C).

2. L'Impresa è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi, svolte direttamente o da soggetti terzi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ed in particolare:

a. della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti, degli impianti propri, in dotazione o in uso esclusivo, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui

Settore
MAGGIORANI Michele

LA T.A.
AGENZIA REGIONALE PER
L'AMMINISTRAZIONE
DEI SERVIZI REGIONALI
Maggiorelli

IL SEGREARIO GENERALE
Dell'Ente
Pellegrino



	luoghi di lavoro;
	b. della manutenzione ordinaria e straordinaria del parco veicoli, atta a garantire la sicurezza, pulizia, efficacia ed efficienza operativa;
	c. delle revisioni periodiche del parco veicoli prescritte dalla vigente normativa;
	d. dell'adozione, nell'espletamento del servizio, dei procedimenti e delle misure necessari per garantire la sicurezza dei viaggiatori e l'incolumità del personale addetto all'espletamento del servizio;
	e. dell'obbligo di provvedere all'informazione capillare e preventiva delle variazioni relative al programma d'esercizio e all'aggiornamento delle informazioni al pubblico.
	3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del Regolamento Comunitario n.1893/91, l'Impresa si obbliga a tenere una contabilità separata relativa al complesso dei servizi di trasporto pubblico locale, volta a consentire la rilevazione analitica dei costi e dei ricavi relativi.
	4. L'Impresa si impegna ad inviare annualmente all'Ente affidante l'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi contributivi.
	5. L'Impresa s'impegna a fornire all'Osservatorio di cui all'art.25 del "Testo Unico" i dati nei tempi e con le modalità stabilite dall'Osservatorio medesimo.
	6. Ai sensi dell'art.19, comma 4, lettera g), del "Testo Unico", l'Impresa s'impegna a rispettare nei confronti del personale impiegato nell'esercizio dei "servizi di TPL" oggetto del presente Contratto le disposizioni legislative che disciplinano lo stato

giuridico degli addetti, il trattamento economico e normativo di cui al contratto nazionale di lavoro degli auto ferrotranviari, il corrispondente trattamento previdenziale e mantenere, se offerti in sede di gara, i livelli economici di II livello. I conducenti, gli agenti di controllo e in ogni caso il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con i clienti debbono indossare, mantenendola sempre in perfetto stato, speciale divisa aziendale e apposito cartellino di riconoscimento.

7. Nell'eventualità di subentro, alla scadenza contrattuale o per altra motivazione, di altro soggetto nella gestione di tutte le autolinee affidate, l'Impresa s'impegna a cedere al soggetto subentrante il personale alle sue dipendenze al momento del subentro del nuovo gestore ed a trasferire nella disponibilità del subentrante il relativo fondo per il trattamento di fine rapporto lavoro. Nel caso che l'Impresa non provveda al trasferimento del suddetto fondo entro il termine di novanta giorni dal subentro nell'esercizio dei servizi, vi provvede in sostituzione la "Regione Puglia" avvalendosi anche della garanzia fidejussoria di cui al successivo articolo 9 del presente contratto.

8. Nella medesima eventualità prevista al precedente punto 7. l'Impresa s'impegna ad alienare al soggetto subentrante, alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 22, comma 5 della L.R. 18/02, i beni acquistati con contributi regionali sugli investimenti e gravati dai vincoli di cui all'art.10 della legge medesima e dell'art.14 della L.R. 13/82 e successive modificazioni, nella qualità che sarà

Mag. MAIULLARI Ivor Michele



Autobiter Marino Michele srl
L'AMMINISTRATORE UNICO
CORRADO MARINO

IL SEGREARIO GENERALE
A. C. C. C. C. C.



ritenuta necessaria dall'Ente concedente per l'effettuazione dei servizi dismessi. Nel caso di alienazione di altri beni funzionali all'esercizio, l'Impresa riconoscerà al nuovo soggetto gestore il diritto di prelazione per l'acquisto ai prezzi di mercato.

9. L'Impresa si dota di un Direttore e/o di un Responsabile di esercizio in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale, previsti dal D.M. 20/12/1991, n.448 e sue successive modificazioni e/o integrazioni.

ART. 6 (Obblighi dell'Impresa con riferimento al materiale rotabile)

1. Per garantire il regolare svolgimento dei servizi TPL l'Impresa s'impegna ad utilizzare i veicoli indicati all'allegato "D" e a mantenerli in perfetto stato di efficienza.

2. Prima di procedere all'acquisizione di nuovi veicoli da adibire al servizio affidato, l'Impresa dovrà richiedere la preventiva autorizzazione dell'Ente affidante, segnalandone il tipo e le caratteristiche, con riferimento alla concreta accessibilità su tali mezzi di soggetti portatori di handicap.

3. L'Impresa deve trasmettere annualmente all'Ente affidante l'elenco aggiornato dei veicoli, come previsti in sede di offerta, comprensivo delle eventuali variazioni intervenute. L'Ente affidante può verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati e con controlli a campione, la composizione del parco, il suo stato di efficienza e l'effettivo rispetto del programma manutenzione dall'Impresa. Il mancato rispetto degli impegni derivanti dal programma di manutenzione comporta l'applicazione delle penali di

cui al successivo art.18.

ART. 7 (Obblighi dell'Impresa alla scadenza del Contratto)

1. L'Impresa presenterà all'Ente affidante, almeno sei mesi prima della scadenza del contratto di servizio di cui al presente appalto:

a. l'elenco dei beni immobili e mobili strumentali essenziali all'esercizio da mettere a disposizione dell'eventuale nuovo aggiudicatario con l'indicazione del titolo, delle modalità di trasferimento e del relativo valore:

b. l'elenco del personale dipendente dell'Impresa da trasferire all'eventuale nuovo aggiudicatario, suddiviso per qualifica e costo complessivo, preposto alla rete oggetto del presente contratto;

c. i dati relativi alle convenzioni in essere con altri Enti o Imprese per i servizi di TPL e ai contratti di finanziamento e di somministrazione di beni e servizi con l'indicazione degli oneri gravanti sul nuovo aggiudicatario.

2. Alla scadenza del periodo di affidamento e in esito alla successiva gara, in caso di subentro di nuovo gestore il trasferimento del personale, del relativo trattamento di fine rapporto e dei beni di cui al comma 1. del presente articolo, avverrà secondo le disposizioni previste all'art.22 del "Testo Unico".

ART. 8 (Carta dei servizi e standard di qualità)

1. L'Impresa è tenuta ad adottare la carta di servizi del settore dei trasporti, nei termini prescritti dalla normativa vigente di cui alla legge 273/95 e secondo lo schema generale di riferimento per il settore dei trasporti allegato al D.P.C.M. 30/12/1998. La carta dei

IL DIRIGENTE V° Settore
Mess. G. ILLARI Av. Michele
M. Illari

LA DITTA
Autonice Marino Michele srl
L'AMMINISTRATORE UNICO
(C.F. 0204543090)
Marino Michele

IL SEGRETARIO GENERALE
Paolo C. Pace



servizi definisce gli standards di servizio da garantire all'utenza nei termini minimi indicati nell'allegato e costituirà il riferimento principale per l'attività di sviluppo e monitoraggio per la qualità erogata.

2. L'Impresa è tenuta a garantire gli standard di qualità indicati nell'allegato "C", come precisati nella propria offerta, con espresso riferimento a regolarità ed affidabilità dei servizi, puntualità delle singole corse, comunicazione all'utenza, rispetto dell'ambiente e rispetto della carta dei servizi proposta e contrattualmente vincolante.

3. L'Impresa s'impegna ad attivare un sistema di monitoraggio della qualità dei servizi per la verifica dei livelli di qualità raggiunti e del rispetto degli standard minimi di cui all'allegato "C". Le risultanze del monitoraggio vengono annualmente trasmesse all'Ente affidante secondo quanto previsto nel successivo art.9.

ART. 9 (Rendicontazioni)

1. L'Impresa deve presentare all'Ente affidante, entro 30 giorni dell'anno successivo a quello di svolgimento dei servizi, su supporto informatico od anche in via telematica, un report sull'andamento gestionale e sulla qualità dei servizi erogati oggetto del presente contratto e redatto secondo quanto previsto dalla D.G.R. n.288 del 19 marzo 2002 emanata dalla Regione Puglia.

ART. 10 (Garanzie)

1. L'Impresa, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, ha presentato una cauzione definitiva

dell'importo di €3.120,00, pari all'1,5% dell'importo annuo del corrispettivo di cui al precedente articolo 4, comma 2, mediante polizza fidejussoria n.253320584 emessa dalla "Assicurazioni Generali S.p.A.", agenzia di Altanura, in data 5/4/2005.



2. La cauzione verrà svincolata dall'Ente affidante con dichiarazione liberatoria a seguito del completo esaurimento del rapporto contrattuale e dopo aver accertato il pieno rispetto ed il regolare adempimento da parte dell'Impresa delle obbligazioni assunte con il presente contratto.

3. L'impresa è obbligata, prima dell'inizio del servizio, a stipulare tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente, al fine di consentire all'Ente affidante di verificare la copertura assicurativa di tutti i mezzi utilizzati per i "servizi di TPL".

ART. 11 (Flessibilità del programma di esercizio)

1. L'Impresa, anche su richiesta dell'Ente affidante e comunque previa comunicazione al medesimo, può apportare senza necessità di varianti contrattuali, modifiche al programma di esercizio entro il limite del 3% annuo in aumento o in diminuzione – comunque a parità di turni di servizio – delle corse e delle relative percorrenze chilometriche in servizio su ciascuna linea, in assenza di oneri aggiuntivi per l'Ente affidante; l'Impresa può inoltre modificare in modo non sostanziale il percorso delle linee rispettandone comunque l'impostazione di base iniziale e previa comunicazione all'Ente affidante, con variazione dei chilometri complessivi di rete inferiore al 3% in aumento o in diminuzione e senza oneri aggiuntivi

per l'Ente affidante. Di tali variazioni apportate al programma di esercizio deve essere tempestivamente informata in modo appropriato anche l'utenza.

2. Nel caso di eventi di forza maggiore, quali calamità naturali, terremoti, sommosse o comunque non prevedibili e non imputabili alle parti, l'Impresa può, previo assenso dell'Ente affidante, temporaneamente interrompere o ridurre i servizi di TPL, ovvero esercitarli anche con modalità sostitutive. Le riduzioni temporanee del servizio, non comportano revisione del corrispettivo. L'Impresa è tenuta altresì a comunicare all'Ente affidante, al più tardi entro le ventiquattro ore successive, qualsiasi sospensione o variazione di esercizio comprese le eventuali corse aggiuntive e gli incidenti verificatisi. L'Utenza deve essere informata tempestivamente ed in modo appropriato.

3. Nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica, le riduzioni temporanee del servizio dell'Impresa non comportano variazioni del corrispettivo, a condizione che l'Impresa assicuri nel più breve tempo possibile il ripristino del servizio, anche con modalità di esercizio sostitutive, ed informi tempestivamente ed in modo appropriato l'Ente affidante e l'Utenza.

4. Qualora la regolare erogazione del servizio possa essere limitata da lavori ed attività poste in essere dall'Ente affidante o, su sua specifica autorizzazione, da altri Enti o privati, nonché da eventi e manifestazioni autorizzati o posti formalmente a conoscenza

dell'Ente stesso, l'Ente affidante si impegna ad informare l'Impresa entro settantadue ore e con modalità appropriate, al fine di effettuare le dovute modifiche temporanee al programma di esercizio, per le quali valgono le condizioni previste dal presente articolo.

5. L'esecuzione dei servizi non può essere né interrotta né sospesa dall'Impresa salvo cause ed eventi di cui ai precedenti commi 2 e 3.

6. In caso di sciopero l'Impresa garantisce le prestazioni indispensabili, stabilite con accordo, siglato tra Impresa e Organizzazioni Sindacali, ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia prevista dalla legge sullo sciopero nei servizi essenziali n.146/90 e successive modificazioni ed integrazioni. L'Impresa garantisce, altresì, la relativa comunicazione all'Ente e all'Utenza.

7. In caso di mancata esecuzione del servizio da parte dell'Impresa per cause diverse previste nei precedenti commi, L'Ente affidante, fermo restando la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi del successivo art.19, attua le procedure necessarie per garantire, in ogni caso, l'erogazione del servizio, con rivalsa sull'Impresa per le spese sostenute.

8. In caso di afflusso straordinario ed imprevedibile di viaggiatori, determinato da eventi a carattere turistico, artistico-culturale e sportivo, che non era possibile determinare al momento della definizione del programma di esercizio, e che determinino sovraccarico dei veicoli oltre i limiti di sicurezza, l'Impresa è tenuta ad adottare gli adeguati provvedimenti, anche attraverso

l'effettuazione di corse aggiuntive, dandone immediata comunicazione all'Ente affidante. L'Ente affidante a seguito di opportuna verifica dell'effettiva necessità delle corse effettuate, può erogare il corrispettivo corrispondente alle percorrenze effettivamente effettuate.

ART.12 (Revisione del contratto)

1. Si fa luogo alla revisione del presente contratto ed alla conseguente variazione dell'ammontare del corrispettivo e delle compensazioni di cui all'art.4 nei casi in cui, data l'insorgenza, di cause di forza maggiore o di mutamenti imprevedibili, sia necessario apportare variazioni al programma di esercizio in misura superiore al 3% della percorrenza chilometrica annua.

ART. 13 (Subaffidamento)

E' assolutamente vietato, sotto pena di rescissione del contratto di appalto e l'incameramento della cauzione definitiva, di subappaltare in tutto od in parte il servizio oggetto del presente contratto.

ART. 14 (Aspetti tariffari)

1. L'Impresa adotta i titoli di viaggio di cui all'art.27 del "Testo Unico", le relative tariffe in vigore al momento della sottoscrizione del contratto nel rispetto dell'art.28 del "Testo Unico", come specificato nell'allegata DGR n.1987 del 23/12/2004 "B" e successive integrazioni o autorizzazioni.

2. I ricavi della vendita dei titoli di viaggio ed ogni altro ricavo connesso, anche indirettamente, all'esercizio del trasporto pubblico

competono all'Impresa che effettua i servizi.

3. Le parti procederanno all'adeguamento delle tariffe ed adatteranno il sistema tariffario nel suo complesso in coerenza con gli atti emanati in tal senso dalla Regione nel periodo di vigenza contrattuale, anche allo scopo di raggiungere l'obiettivo indicato all'art. 19, comma 2, del "Testo Unico".

4. Nel periodo di vigenza del contratto, l'Impresa adempierà agli obblighi derivanti dall'adozione dell'Ente affidante:

- di un sistema tariffario integrato, ai sensi dell'articolo 29 del "Testo Unico";

- di sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi, adottando le modalità operative necessarie al funzionamento degli stessi e finanziato con risorse di cui all'art. 10 della L.R. 18/02.

5. L'Impresa provvede, tramite propri preposti, ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri e a comunicare all'utenza l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario.

6. L'Impresa è tenuta ad applicare le tariffe agevolate di cui all'art. 30 del "Testo Unico".

ART. 15 (Valorizzazione commerciale)

1. L'Impresa opererà con l'obiettivo di conseguire la valorizzazione commerciale delle infrastrutture e degli impianti e dei mezzi, con particolare riguardo agli interventi atti a favorire il miglioramento del servizio alla clientela.

2. Le parti definiscono la delimitazione degli spazi interni ed esterni



delle vetture utilizzabili per iniziative di valorizzazione commerciale.

3. Ai fini di cui al presente articolo, per valorizzazione commerciale deve intendersi ogni e qualunque iniziativa, in relazione alla totalità delle infrastrutture ed impianti in questione, atta a generare ritorni positivi per l'Impresa, in termini di flussi di reddito, di risparmi o di altro vantaggio economico e gestionale.

4. La titolarità degli introiti di cui al comma precedente è attribuita all'Impresa.

ART.16 (Rapporti con l'utenza)

1. L'Impresa procederà a fornire la capillare ed efficace informazione all'utenza sulle caratteristiche dei servizi offerti e sugli orari di servizio, con particolare riferimento alle informazioni presso le fermate degli orari, delle coincidenze con altre modalità di trasporto nonché dei punti vendita dei titoli di viaggio, come specificato nell'allegato "E" e come previsto nell'offerta di gara.

2. Al verificarsi delle variazioni degli orari dei servizi, con particolare riguardo al passaggio dell'orario invernale a quello estivo e viceversa, e in ogni caso in ogni altro caso che preveda un cambiamento degli orari e dei percorsi, l'Impresa garantirà una tempestiva informazione all'utenza entro 15 giorni precedenti l'entrata in vigore del nuovo orario e del nuovo servizio.

3. L'Impresa avrà cura di migliorare la comunicazione ed i rapporti con l'utenza anche mediante specifici piani di comunicazione e/o attraverso specifici interventi di formazione e di aggiornamento del personale.

ART. 17 (Vigilanza)

1. Secondo quanto previsto dall'art. 23 del "Testo Unico", l'Ente affidante provvede ad effettuare i controlli sui "servizi di TPL", con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza.
2. L'impresa è tenuta a consentire e ad agevolare il concreto espletamento dell'attività di vigilanza dell'Ente affidante, fornendo la necessaria collaborazione.

ART. 18 (Penali)

1. Nei casi di inadempienze da parte dell'Impresa agli obblighi rivenienti dal presente contratto, della carta dei servizi e dalle vigenti disposizioni legislative, il Comune concedente commina, ai sensi dell'art.31, comma 1, della L.R. 18/02 e previa diffida ad adempiere, la sanzione amministrativa da Euro 1.000,00 (diconsi ^{di} mille) ad Euro 10.000,00, introitabile secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art.31 della L.R. 18/02.

ART. 19 (Clausola Risolutiva)

1. Oltre a quanto previsto dall'art.1453 c.c. il Contratto s'intende risolto nei seguenti casi:
 - a. mancato rispetto di quanto previsto nell'offerta oggetto di aggiudicazione;
 - b. abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa da parte dell'Impresa;
 - c. per gravi ed ingiustificate irregolarità nell'esercizio o per reiterate o permanenti irregolarità che comunque compromettano la

regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo;

d. mancata ottemperanza da parte dell'Impresa di norme imperative di legge o regolamentari;

e. qualora l'Impresa sia sottoposto a fallimento, ovvero ad altra procedura concorsuale di liquidazione;

f. qualora l'Impresa perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;

g. mancata ottemperanza di quanto previsto al successivo art.20, comma 4, del Contratto.

2. L'Impresa è tenuta al proseguimento del servizio sino al subentro del nuovo aggiudicatario.

ART. 20 (Clausola compromissoria)

1. In caso di dissenso in merito alla gestione ed all'esecuzione del Contratto, le parti sono tenute ad esprimere preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.


2. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, non definite bonariamente ai sensi del comma 1, saranno deferite, all'Autorità giudiziaria ordinaria del foro di Bari.

3. Qualora la controversia dovesse sorgere in corso di esecuzione del contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del Contratto stesso.

ART. 21 (Clausole finali)

1. Tutti gli oneri derivanti dal Contratto, comprese le spese contrattuali e di registrazione dovuta a tassa fissa, ai sensi del

D.P.R. 26/4/1986 e Legge 7/12/1999 n.472, articolo 8, comma 1,
sono a carico dell'Impresa.



2. Per quanto non espressamente disciplinato nel Contratto, si
rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice
civile ed alla legislazione in materia di trasporti.

3. Il Contratto di servizio è comunicato all'Osservatorio regionale e
all'Agenzia regionale per la mobilità (AREM) entro trenta giorni
dalla sottoscrizione dello stesso.

4. Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i
seguenti allegati:

- a. Programma di esercizio;
- b. Tariffe (DGR n.1987 del 23/12/2004);
- c. Carta dei servizi;
- d. Materiale rotabile;
- e. Elenco punti vendita, fermate, orari, etc..

ART. 22

L'Impresa dichiara di aver preso integrale conoscenza e di
approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341
c.c., le clausole e le condizioni di seguito elencate:

Art.2: Oggetto del Contratto

Art.4: Obblighi dell'Ente affidante

Art.5: Obblighi dell'Impresa

Art.7: Obblighi dell'Impresa alla scadenza del contratto

Art.11: Flessibilità del programma di esercizio;

Art.14: Aspetti tariffari

Art.16: Rapporti con l'utenza

Art.18: Penali

Art.19: Clausola risolutiva

Art.20: Clausola compromissoria

Art.21: Clausole finali.

A richiesta, io Segretario Generale rogante, ho ricevuto e letto il presente atto a chiara ed intelligibile voce alle costituite parti, le quali hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme allo loro volontà e lo hanno con me sottoscritto unitamente agli allegati, dei quali viene omessa la lettura per averne preso conoscenza in precedenza.

Il presente atto, scritto a macchina e parte a mano da persona di mia fiducia, consta di numero sei fogli bollati di cui si occupano facciate ventidue, fino al termine del presente periodo.

IL DIRIGENTE V° SETTORE DELL'ENTE AFFIDANTE

(Avv. Michele Maiullari)

L'IMPRESA AFFIDATARIA

Autolinee Marino Michele srl
L'AMMINISTRATORE UNICO
GIORGIO MARINO

IL SEGRETARIO GENERALE - ROGANTE

(Dr. Raffaele Palermo)

Costi: ... : ... : ...

Registrato ad Allumura Sez. Distaccata
di Gioia del Colle il 18/05/05
al N. 8026 Serie 1
Liquidati € 168,00
alla firma del notaio

CITTÀ DI ALTAMURA
(Prov. di Bari)

CONCESSIONE DI SERVIZIO

Rep. n. 4892

SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COMUNE DI ALTAMURA – PRO-
ROGA, AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L.R. PUGLIA N. 45 DEI CONTRATTI
REP. 3804 del 06/05/2005 E REP. 3961 del 12/02/2007" SOTTOSCRITTI TRA IL
COMUNE DI ALTAMURA E LA SOCIETÀ "AUTOLINEE MARINO MICHELE
s.r.l." DA ALTAMURA. C.I.G.: 560713522E

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di gennaio in Altamura, nella Re-
sidenza Municipale in Piazza Municipio , nell'Ufficio Segreteria, avanti a me
Dott.ssa **Maria Angela ETTORE**, Segretario Generale del Comune di Altamura,
autorizzato a rogare contratti in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 97
comma 4 lett. c) del D. Lgs. 267/2000, sono personalmente comparsi i Signori:

- **MAIULLARI Avv. Michele**, nato ad Altamura il due luglio millenovecentocinquan-
tacinque, Dirigente V Settore del Comune di Altamura, domiciliato per la carica
presso il Palazzo di Città del "Comune di Altamura", che interviene nel presente at-
to in nome, conto ed interesse del Comune di Altamura, codice fiscale del Comune
di Altamura 82002590725;

- **CAGGIANO Ippolita Loredana**, nata a Altamura il sette luglio millenovecentoses-
santasei, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società
"AUTOLINEE MARINO MICHELE s.r.l." con sede in Altamura Strada Provinciale
41 Km. 1,5, iscritta al registro delle Imprese della Camera di Commercio di Bari
con numero d'iscrizione, partita IVA e codice fiscale n. 05282680726, n. REA
BA-410248, che nel prosieguo del presente atto verrà chiamata per brevità anche
"Impresa".

PREMESSO CHE:

- che in data 6/05/2005 tra il Comune di Altamura e l'Impresa si sottoscriveva il contratto Rep. 3804, registrato ad Altamura Sez. Distaccata di Gioia del Colle il 18/05/2005 al n. 2026 Serie I, per l'esercizio dei servizi del trasporto pubblico locale del Comune di Altamura per il periodo 1 aprile 2005 – 31/12/20013;

- con il predetto contratto il Comune si impegnava a corrispondere all'impresa l'importo annuo di € 207.367,62 oltre Iva al 10% sulla base del corrispettivo chilometrico di € 1,324 oltre IVA e di una percorrenza annua programmata in Km. 156.699 di cui Km. 46.000 relativi a servizi minimi, e pertanto con oneri a carico della Regione Puglia, e Km. 110.699 per servizi aggiuntivi con oneri a carico del Comune di Altamura;

- in data 12/02/2007 tra il Comune di Altamura e l'Impresa si sottoscriveva il contratto Rep. 3961, registrato ad Altamura Sez. Distaccata di Gioia del Colle il 15/02/2007 al n. 634 Serie I, con il quale si prendeva atto della D.G.R. n. 1063 del 12/07/2006 con la quale la Regione Puglia riconosceva quali servizi minimi assumendosene gli oneri a decorrere dal 1 luglio 2006, la quota di servizio aggiuntivo urbano di cui al contratto 3804, e, nel contempo si istituivano ulteriori servizi aggiuntivi, con oneri a carico del Comune di Altamura;

- a seguito delle modificazioni apportate nel contratto sopracitato si rideterminava in € 354.034,96 oltre Iva al 10% il corrispettivo annuo complessivo da corrispondere all'impresa quantificato sulla base del corrispettivo chilometrico di € 1,324 oltre IVA;

Detto corrispettivo complessivo di € 354.034,96 oltre IVA risultava ripartito in € 207.469,48 pari a Km. 156.699 relativi ai servizi minimi a carico della Regione Puglia e in € 146.565,48, pari a Km. 110.669, relativo ai servizi aggiuntivi a carico del

Comune di Altamura e di una percorrenza annua programmata in Km. 267.398 di cui Km. 156.699 relativi a servizi minimi, e pertanto con oneri a carico della Regione Puglia, e Km. 110.699 per servizi aggiuntivi con oneri a carico del Comune di Altamura;

- la Regione Puglia con l'art. 30 comma 4 della L.R. n. 45 del 30/12/2013 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione", ha stabilito che "a far data dal 1 gennaio 2014 e sino al 30 giugno 2018 la province e i Comuni possono prorogare i contratti di servizio del trasporto pubblico locale in corso con gli affidatari del servizio medesimi."

- con atto in data 03/02/2014, il Dirigente del V Settore del Comune di Altamura attestava che : <<la Società Autolinee Marino Michele, in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra Ippolita Loredana Caggiano, con sede in Altamura alla Strada Provinciale 41 Km. 1,500, ha documentato l'acquisto di "beni di entità significativa in rapporto all'insieme dei beni necessari per la fornitura dei servizi di trasporto pubblico e prevalentemente finalizzati ai servizi di trasporto dei passeggeri previsti dal contratto", in ossequio a quanto previsto dalla normativa>>. (All. "A")

- con determinazione del Dirigente del V Settore del Comune di Altamura n. 96 del 04/02/2014, esecutiva, si stabiliva di procedere alla proroga fino alla data del 30 giugno 2018, ai sensi dell'art. 30 comma 4 della L.R. Puglia n. 45/2013, dei contratti Rep. 3804 del 06/05/2014 e Rep. 3961 del 12/02/2007 .

- con nota prot. 13431 del 28/02/2014 si inoltrava, ai sensi dell'art.91 del D.Lgs. 159/2011, alla Prefettura di Bari richiesta di informazioni antimafia relative alla società Autolinee Marino s.r.l. e che in data 8 luglio 2014 è pervenuta comunicazione Prot. 10757/2014/O.P./ANT. Del 18/06/2014 con la quale la Prefettura attesta l'insussistenza di cause interdittive, ai sensi dell'art. 67 e 84 comma 4 del D.Lgs.

159/2011.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, volendo far risultare da apposito atto formale le modalità, le norme e le condizioni del presente affidamento stipulato quanto segue:

ART.1- Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART.2- Il Comune di Altamura, come sopra costituito, affida ai sensi dell'art. 30 comma 4 della L.R. Puglia n. 45 del 30/12/2013, alla società Autolinee Marino s.r.l. che, come sopra costituita accetta, l'esercizio, in proroga sino al 30/06/2018, dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza del Comune di Altamura come definito nei contratti Rep. 3804 del 06/05/2005 (registrato ad Altamura, sezione distaccata di Gioia del Colle, il 18/05/2005 al n. 2026) e Rep. 3961 del 12/02/2007 (registrato ad Altamura sezione distaccata di Gioia del Colle, il 15/02/2007 al n. 634).

ART. 3 - Il Servizio rimane regolato dalle clausole dei contratti sopra citati, fatte salve le aggiunte e precisazioni previste nel presente atto:

ART. 4 - Le parti danno atto che il Programma di esercizio attualmente in vigore, in applicazione della Flessibilità del piano di esercizio previsto dall'art. 11 del Contratto Rep. 3804 del 06/05/2005, è quello allegato al presente atto sotto la lettera "B".
Le parti danno atto che il programma di esercizio potrà subire variazioni, oltre che nelle ipotesi disciplinate dal succitato articolo, anche in relazione alle previsioni dell'art. 16-bis del D.L. 6-7-2012 n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135, qualora in seguito all'adozione di un piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, si proceda alla rimodulazione di *servizi a domanda debole* e alla sostituzione delle modalità di trasporto ritenute diseconomiche, in relazione al man-

cato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi da infrastruttura, con quelle più idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi.

ART. 5 - Il corrispettivo annuo dovuto all'Impresa per l'espletamento del servizio viene confermato in complessivi € 354.034,96 (diconsi trecentocinquattromilatrentaquattro/96), oltre IVA al 10%, di cui € 207.469,48 (diconsi duecentosettemilaquattrocentosessantanove/48) oltre IVA, pari a Km. 156.699 relativi ai servizi minimi a carico della Regione Puglia, e € 146.565,48 (diconsi centoquarantaseicento-sessantacinque/48) oltre IVA, pari a Km. 110.669 per servizi aggiuntivi a carico Comune di Altamura. Il valore complessivo stimato del contratto per l'intera durata della proroga ammonta a € 1.593.157,32 (diconsi unmilione cinquecentonovantatremilacentocinquantesette/32).

ART. 6 - Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 8 del contratto Rep. 3804 del 06/05/2005 si dà atto che all'impresa è fatto obbligo di redigere, ai sensi dell'art.2 comma 461 della L. 244/2007 la **carta della qualità dei servizi** con oneri, nessuno escluso, interamente a proprio carico. Detta carta dovrà essere redatta e pubblicizzata in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti e dovrà recare gli standard di qualità e quantità relativi alle prestazioni erogate, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.

Sarà altresì obbligo dell'Impresa, assumendosene gli oneri:

- 1) consultare obbligatoriamente le associazioni dei consumatori, in merito all'andamento del servizio e verificare, con la partecipazione delle associazioni dei consu-

matori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;

2) prevedere un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle **carte della qualità dei servizi**.

3) istituire una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestore del servizio ed associazioni di consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini.

ART. 7 – L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche. In particolare dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche se non in via esclusiva, alla registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, i quali dovranno essere eseguiti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Negli eventuali contratti di subappalto e/o con i sub-contraenti della "filiera" delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, l'appaltatore si obbliga ad inserire, a pena di nullità degli stessi, apposita clausola contrattuale relativa all'ottemperanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010 e s.m.i.. Nel caso in cui l'appaltatore abbia notizia dell'inadempimento del rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla l.

136/2010 da parte del subappaltatore e/o del sub-contraente, dovrà procedere all'immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Bari.

ART. 8 – L'Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, ha costituito cauzione dell'importo di € 5.356,57=(cinquemilatrecentocinquantasei/57), mediante polizza fidejussoria n. 343320078 emessa da GENERALI ASSICURAZIONI - Agenzia di Altamura il giorno 20/05/2014.

ART. 9 - Tutti gli oneri derivanti dal presente contratto, comprese le spese contrattuali e di registrazione dovute a tassa fissa, ai sensi del D.P.R. 26/4/1986 e L. 7/12/1999 n. 472, articolo 8, comma1, sono a carico dell'impresa. L'imposta sul valore aggiunto è a carico del Comune.

ART. 10 – Il contratto di servizio è comunicato all'Osservatorio regionale e all'Agenzia Regionale per la mobilità (AREM) entro trenta giorni dalla sottoscrizione.

Del che richiesto, io Segretario Generale rogante, ho ricevuto e letto il presente atto a chiara ed intelligibile voce alle costituite parti, le quali hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alle loro volontà e lo hanno con me sottoscritto unitamente all'allegato, del quali viene omessa la lettura per averne preso le parti conoscenza in precedenza.

Detto atto, in uno con gli allegati, di cui si attesta la conformità agli originali analogici- agli atti degli uffici competenti – da cui sono tratti su supporto informatico a mezzo copia per immagine e che ne compongono parte integrante e sostanziale, è stato sottoscritto in mia presenza dalla sig.ra Ippolita Loredana CAGGIANO legale rappresentante dell'impresa AUTOLINEE MARINO s.r.l., con firma digitale rilasciata da InfoCert Firma Qualificata, la cui veridicità è stata da me accertata a mezzo del sistema di verifica fornito dall'Ente certificatore Infocert e ove risulta la vigen-

za del certificato di detta firma digitale (valido sino al 07/02/2017), e dall'Avv. Michele MAIULLARI Dirigente del III Settore del Comune di Altamura, con firma digitale rilasciata da Infocert, la cui veridicità è stata da me accertata a mezzo del sistema di verifica fornito dall'Ente certificatore Infocert e ove risulta la vigenza del certificato di detta firma digitale (valido sino al 25/03/2016).

Il presente atto, firmato da me, Pubblico Ufficiale Rogante, a mezzo di firma digitale, il cui certificato risulta vigente alla data odierna, si compone a video di 7 =(sette) pagine per intero e parte della ottava sino alla fine del presente periodo oltre agli allegati.

ALL. "A"



CITTA' di ALTAMURA

V SETTORE - COMANDO POLIZIA LOCALE

IL DIRIGENTE V SETTORE

VISTA l'istanza del 16.12.2013, assunta al Prot. Generale del Comune di Altamura al n. 0007276 in data 01.02.2014, con la quale la sig.ra Ippolita Loredana Caggiano, amministratore unico e legale rappresentante della società "Autolinee Marino Michele" comunicava al Comune di Altamura di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 par. 4 del Regolamento CE n. 1370/2007, al fine di ottenere la proroga del contratto del Servizio di Trasporto Pubblico Locale, in ossequio alla Legge Regionale n. 45 del 30 Dicembre 2013 e alla Delibera di Giunta della Regione Puglia n. 1453 del 02 Agosto 2013.

VISTO il Regolamento comunitario n.1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia che disciplina le condizioni di affidamento di tali servizi; in particolare l'art. 4 paragrafo 4 prevede: "Se necessario, tenuto conto delle modalità di ammortamento dei beni, la durata del contratto di servizio pubblico può essere prorogata, al massimo del 50% se l'operatore del servizio pubblico fornisce beni di entità significativa in rapporto all'insieme dei beni necessari per la fornitura dei servizi di trasporto di passeggeri oggetto del contratto di servizio pubblico e prevalentemente finalizzati ai servizi di trasporto di passeggeri previsti dal contratto."

VISTA la documentazione fornita dalla ditta Marino, in osservanza della normativa regionale e comunitaria di riferimento, affidataria del servizio di Trasporto Pubblico Locale.

Visto l'art. 107 del T.U.E.L., approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

ATTESTA

che la Società Autolinee Marino Michele, in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra Ippolita Loredana Caggiano, con sede in Altamura alla Strada Provinciale 41 Km. 1,500, ha documentato l'acquisto di "beni di entità significativa in rapporto all'insieme dei beni necessari per la fornitura dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri oggetto del contratto di servizio pubblico e prevalentemente finalizzati ai servizi di trasporto dei passeggeri previsti dal contratto", in ossequio a quanto previsto dalla normativa.

Altamura, addì 03 Febbraio 2014


Il Responsabile del procedimento
Cap. Maria Paola STEFANELLI




Il Dirigente V Settore
Magg. MAIULLARI avv. Michele

V SETTORE - COMANDO POLIZIA LOCALE
polizialocale@cert.comune.altamura.ba.it
Via Del Mandorlo, n. 21 - 70022 - Altamura (BA)
Tel. Comando 080. 080.316.51.11 - Fax 080.3165100

ALL. "B"



SERVIZIO DI TRASPORTO
PUBBLICO URBANO –
COMUNE DI ALTAMURA
PROGRAMMA DI ESERCIZIO



- Autolinee Marino

URBANO 1/9

CIRCOLARE 1									
LUNEDI' - SABATO									
piazzale europa	8.45	9.30	10.15	11.10	15:00	15:50	16:50	17:50	18:50
piazza italia	08:46	09:31	10:16	11:01	15:01	15:51	16:51	17:51	18:51
via selva inps	08:47	09:32	10:17	11:02	15:02	15:52	16:52	17:52	18:52
via pompeii sc. Elem. -- chiesa	08:48	09:33	10:18	11:03	15:03	15:53	16:53	17:53	18:53
via treviso 50	08:50	09:34	10:19	11:04	15:04	15:54	16:54	17:54	18:54
via carpentino 138	08:52	09:35	10:20	11:06	15:05	15:55	16:55	17:55	18:55
via cicerone n.9 - n.79	08:54	09:37	10:22	11:08	15:06	15:57	16:57	17:57	18:58
via traiano 16 - n.4	08:55	09:39	10:24	11:10	15:07	16:00	17:00	18:00	19:00
viale martiri n.102 - 83 - 4	08:58	09:43	10:30	11:14	15:10	16:04	17:04	18:04	19:04
via dei mille n.113 - n.7	09:00	09:44	10:31	11:15	15:11	16:07	17:07	18:08	19:09
via gravina n.18 - n.92	09:03	09:48	10:35	11:18	15:12	16:09	17:09	18:09	19:09
CIMITERO	09:05	09:49	10:36	11:20	15:13	16:10	17:10	18:10	19:10
S.TERESA	09:08	09:53	10:40	11:23	15:15	16:15	17:15	18:15	19:15
OSPEDALE	09:09	09:54	10:41	11:24	15:18	16:17	17:17	18:18	19:19
v.4 novembre n.145 - n.74 - n.	09:11	09:56	10:42	11:25	15:19	16:18	17:18	18:18	19:19
via calore n.19	09:15	10:00	10:46	11:27	15:21	16:20	17:20	18:20	19:20
chiesa s.agostino	09:16	10:01	10:47	11:28	15:22	16:21	17:21	18:21	19:21
c.so vitt. Emanuele n. 136	09:17	10:02	10:48	11:29	15:24	16:23	17:23	18:23	19:23
c.so umberto 54	09:20	10:05	10:50	11:30	15:25	16:24	17:24	18:24	19:24
via XX settembre n.8	09:22	10:07	10:52	11:34	15:26	16:26	17:26	18:26	19:26
piazza zanardelli b.gelo	09:23	10:09	10:54	11:37	15:28	16:28	17:28	18:28	19:29
via selva n.13 - inps	09:26	10:11	10:58	11:39	15:30	16:31	17:31	18:31	19:31
piazza italia	09:28	10:14	11:00	11:43	15:35	16:32	17:32	18:32	19:32
piazzale europa	09:30	10:15	11:05	11:47	15:40	16:35	17:35	18:35	19:35
Nr. Corse	1	2	3	4	5	6	7	8	9

C_C816 - - 1 - 2021-01-12 - 0002248

URBANO 2/9

CIRCOLARE 2									
LUNEDI' - SABATO									
VIA Londra ang. Via Mosca	9.00	10.00	11.00	12.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00
Via Londra 32	09:01	10:01	11:01	12:01	15:01	16:01	17:01	18:01	19:01
Via Bari Esso	09:02	10:02	11:02	12:02	15:02	16:02	17:02	18:02	19:02
Via Reno N.30 sc.Padre Pio	09:03	10:03	11:03	12:03	15:03	16:03	17:03	18:03	19:03
Via Schifani ang. Via Cassano	09:04	10:04	11:04	12:04	15:04	16:04	17:04	18:04	19:04
Via Falcone ang. Via Cosina	09:04	10:04	11:04	12:04	15:04	16:04	17:04	18:04	19:04
Via Borsellino ang. Via Santeramo	09:05	10:05	11:05	12:05	15:05	16:05	17:05	18:05	19:15
Via Santeramo sc. Milani	09:07	10:07	11:07	12:07	15:06	16:06	17:06	18:06	19:07
Via Santeramo N.119	09:08	10:08	11:08	12:08	15:08	16:08	17:08	18:08	19:08
P.zaUnità d'Italia(B.Popolare)	09:10	10:10	11:10	12:10	15:10	16:10	17:10	18:10	19:10
piazza S.Teresa	09:12	10:12	11:12	12:12	15:12	16:12	17:12	18:12	19:12
Via Gravina 6	09:14	10:14	11:14	12:14	15:14	16:14	17:15	18:15	19:15
Tribunale	09:15	10:15	11:15	12:15	15:15	16:15	17:17	18:18	19:18
Via Maddalena (Cimitero)	09:15	10:15	11:15	12:15	15:15	16:15	17:17	18:19	19:18
Via Bresso Inail	09:16	10:16	11:16	12:16	15:16	16:16	17:18	18:20	19:19
Via S.Pasquale	09:17	10:17	11:17	12:17	15:17	16:17	17:20	18:22	19:21
Via Matera	09:18	10:18	11:18	12:18	15:18	16:18	17:21	18:23	19:22
Piazza Zanardelli	09:19	10:19	11:19	12:19	15:19	16:19	17:22	18:24	19:24
Via Dei Mille	09:21	10:21	11:21	12:21	15:21	16:21	17:21	18:21	19:21
Piazza S.Teresa	09:22	10:22	11:22	12:22	15:22	16:22	17:22	18:22	19:22
Piazza Unità d'Italia	09:25	10:25	11:25	12:25	15:25	16:25	17:27	18:30	19:30
C.so V.Emanuele N.136	09:30	10:30	11:30	12:30	15:30	16:30	17:30	18:30	19:30
Via Santeramo sc. Milani	09:31	10:31	11:31	12:31	15:31	16:31	17:32	18:32	19:32
Via Borsellino ang. Via Santeramo	09:32	10:32	11:32	12:32	15:32	16:32	17:33	18:33	19:33
Via Falcone ang. Via Cosina	09:35	10:35	11:35	12:35	15:35	16:35	17:36	18:36	19:36
Via Schifani ang. Via Cassano	09:36	10:36	11:36	12:36	15:36	16:36	17:37	18:37	19:37
Via Reno N.30 sc.Padre Pio	09:37	10:37	11:37	12:37	15:37	16:37	17:39	18:39	19:39
Via Bari Esso	09:38	10:38	11:38	12:38	15:38	16:38	17:40	18:40	19:40
Via Londra 32	09:40	10:40	11:40	12:40	15:40	16:40	17:42	18:42	19:42
VIA LONDRA ang. Via Mosca	09:41	10:41	11:41	12:41	15:41	16:41	17:43	18:43	19:43
Nr. Corse	1	2	3	4	5	6	7	8	9

C_C816 - - 1 - 2021-01-12 - 0002248

URBANO 3/9

CIRCOLARE 3									
LUNEDI' - SABATO									
PIAZZA DE NAPOLI fermata bus	9.00	10.00	11.00	12.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00
VIA TREVISO N.50	09:01	10:01	11:01	12:01	15:01	16:01	17:01	18:01	19:01
VIA MATERA N.120	09:02	10:02	11:02	12:02	15:02	16:02	17:02	18:02	19:02
VIA TRENTACAPILLI N.34	09:03	10:03	11:03	12:03	15:03	16:03	17:03	18:03	19:03
VIA GENTILE 6	09:04	10:04	11:04	12:04	15:04	16:04	17:04	18:04	19:04
VIA A.DI CROLLALANZA 104	09:04	10:04	11:05	12:05	15:05	16:05	17:05	18:05	19:05
VIA A.DI CROLLALANZA 16	09:04	10:04	11:05	12:05	15:05	16:05	17:05	18:05	19:05
VIA LAMA DI CERVO N.117	09:04	10:04	11:05	12:05	15:05	16:05	17:05	18:05	19:05
VIA LAMA DI CERVO N.87	09:05	10:05	11:06	12:06	15:06	16:06	17:06	18:06	19:06
VIA COLLETTA 195	09:06	10:06	11:07	12:07	15:07	16:07	17:07	18:07	19:07
VIA SAN PASQUALE N.13	09:07	10:07	11:08	12:08	15:08	16:08	17:08	18:08	19:08
VIA POMPEI CHIESA	09:07	10:07	11:08	12:08	15:08	16:08	17:08	18:08	19:08
VIA MONTE ROSA N.34 Bar	09:09	10:09	11:09	12:09	15:09	16:09	17:09	18:09	19:09
VIA BRESSO Inail CIMITERO	09:12	10:12	11:11	12:11	15:11	16:11	17:11	18:11	19:11
VIA GRAVINA N.92	09:13	10:13	11:12	12:12	15:12	16:12	17:12	18:12	19:12
VIA GRAVINA N.9	09:14	10:14	11:13	12:13	15:13	16:13	17:13	18:13	19:13
PIAZZA S.TERESA	09:15	10:15	11:15	12:15	15:15	16:15	17:17	18:18	19:18
PIAZZA S.TERESA	09:20	10:20	11:20	12:20	15:20	16:20	17:20	18:20	19:20
VIA REGINA MARGHERITA N.1	09:22	10:22	11:22	12:22	15:22	16:22	17:22	18:22	19:22
OSPEDALE	09:23	10:23	11:23	12:23	15:23	16:23	17:23	18:23	19:23
VIA MINNITI	09:25	10:25	11:25	12:25	15:25	16:25	17:25	18:25	19:25
VIA PARISI N.66	09:27	10:27	11:27	12:27	15:27	16:27	17:27	18:27	19:27
VIA GRAVINA N.6	09:31	10:31	11:31	12:31	15:31	16:31	17:31	18:31	19:31
VIA GRAVINA Banca Popolare	09:32	10:32	11:32	12:32	15:32	16:32	17:32	18:32	19:32
CIMITERO	09:33	10:33	11:33	12:33	15:33	16:33	17:33	18:33	19:33
VIA BRESSO Inail	09:34	10:34	11:34	12:34	15:34	16:34	17:34	18:34	19:34
VIA MONTE ROSA N.34 Bar	09:36	10:36	11:36	12:36	15:36	16:36	17:36	18:36	19:36
VIA POMPEI Chiesa	09:37	10:37	11:37	12:37	15:37	16:37	17:37	18:37	19:37
VIA S.PASQUALE N.9	09:38	10:38	11:38	12:38	15:38	16:38	17:38	18:38	19:38
VIA COLLETTA 220	09:39	10:39	11:39	12:39	15:39	16:39	17:39	18:39	19:39
VIA GENTILE N.6	09:40	10:40	11:40	12:40	15:40	16:40	17:40	18:40	19:40
VIA TRENTACAPILLI 34	09:43	10:43	11:43	12:43	15:43	16:43	17:43	18:43	19:43
VIA TREVISO 50	09:46	10:46	11:44	12:44	15:44	16:44	17:44	18:44	19:44
P.ZZA DE NAPOLI fermata bus (*)	09:47	10:47	11:45	12:45	15:45	16:45	17:45	18:45	19:45
VIA UGO FOSCOLO 49	09:48	10:48	11:48	12:48	15:48	16:48	17:48	18:48	19:48
VIA CARPENTINO N.62	09:50	10:50	11:50	12:50	15:50	16:50	17:50	18:50	19:50
P.ZZA DE NAPOLI fermata bus (*)	09:55	10:55	11:55	12:55	15:55	16:55	17:55	18:55	19:55
Nr. Corse	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(*) IL SABATO FERMATA SPOSTATA IN VIA TREVISO								

03/04/2014

URBANO 4/9

SCALO FERROVIARIO											
LUNEDI' - SABATO (mattina)											
Stazione F.A.L.	5.30	6.01	6.30	7.10	8.00	9.10	10.45	11.55	12.29	13.40	
via IV novembre n.145	05:32	06:02	06:31	07:11	08:01	09:11	10:46	11:56	12:31	13:41	
via IV novembre n.74	05:32	06:02	06:31	07:11	08:01	09:14	10:46	11:56	12:31	13:41	
via IV novembre n.1	05:32	06:02	06:31	07:11	08:01	09:15	10:46	11:56	12:31	13:41	
Via Bari n.1	05:33	06:03	06:32	07:13	08:03	09:16	10:49	11:58	12:33	13:43	
p.zza u. d'italia	05:33	06:03	06:32	07:13	08:03	09:17	10:49	11:58	12:33	13:43	
c.so Vitt. Emanuele n.138	05:34	06:04	06:33	07:14	08:05	09:18	10:51	12:00	12:35	13:45	
c.so Umberto n.54	05:34	06:05	06:34	07:14	08:07	09:19	10:53	12:02	12:37	13:47	
via XX settembre n.8	05:15	05:35	06:06	06:35	07:15	08:08	09:20	10:54	12:04	12:40	13:49
Viale Martiri n.4	05:16	05:36	06:07	06:36	07:16	08:11	09:21	10:57	12:06	12:42	13:51
Viale Martiri n. 83	05:16	05:36	06:07	06:36	07:16	08:11	09:22	10:57	12:06	12:42	13:51
Viale Martiri n. 102	05:16	05:36	06:07	06:36	07:16	08:11	09:23	10:57	12:06	12:42	13:51
via Bardia n.25	05:16	05:36	06:08	06:37	7.16 (I*)	08:12	09:24	10:58	12:07	12:43	13:52
viale traiano n.4	05:17	05:37	06:09	06:38	07:30	08:14	09:25	11:00	12:08	12:44	13:54
viale traiano n.39	05:17	05:37	06:09	06:38	07:31	08:14	09:26	11:00	12:08	12:44	13:54
Via Cicerone n.79	05:18	05:41	06:11	06:40	07:32	08:17	09:27	11:05	12:12	12:48	13:56
Via Cicerone n.9	05:18	05:41	06:11	06:40	07:33	08:17	09:28	11:05	12:12	12:48	13:56
Via Carpentino n.138	05:19	05:42	06:12	06:41	07:34	08:18	09:29	11:06	12:14	12:49	13:57
P.zza De Napoli n.8 (*)	05:19	05:44	06:12	06:42	07:35	08:20	09:30	11:08	12:16	12:51	13:58
Via Brescia n.36 (*)	05:20	05:44	06:13	06:43	07:35	08:21	09:31	11:09	12:17	12:53	14:37
Via Brescia n.1 (*)	05:20	05:44	06:13	06:43	7.30.00(**)	08:21	09:32	11:09	12:17	12:53	14:38
via Matera n.39	05:21	05:45	06:15	06:45	07:37	08:23	09:33	11:12	12:19	12:55	14:38
Piazza Zanardelli b.gelo	05:22	05:46	06:16	06:46	07:40	08:25	09:34	11:14	12:21	12:57	14:38
Via del Mille n.103	05:23	05:47	06:18	06:48	07:41	08:28	09:35	11:17	12:23	13:00	14:39
Via del Mille n.7	05:23	05:47	06:18	06:48	07:41	08:28	09:36	11:17	12:23	13:00	14:40
P.zza S.Teresa edicola	05:23	05:48	06:19	06:50	07:43	08:31	09:37	11:20	12:25	13:05	14:40
Banco.napoli	05:24	05:50	06:22	06:52	07:45	08:34	09:38	11:22	12:27	13:08	14:41
V.le Reg. Margherita n.48	05:24	05:50	06:22	06:52	07:45	08:34	09:39	11:22	12:27	13:08	14:41
via la carrera n.20	05:24	05:50	06:22	06:52	07:45	08:34	09:40	11:22	12:27	13:08	14:42
via IV novembre n.145	05:25	05:51	06:23	06:53	07:45	08:35	09:41	11:23	11:28	13:09	14:43
Stazione F.A.L.	05:26	06:00	06:28	06:57	07:48	08:45	09:42	11:25	12:29	13:13	14:45
Nr. Corse	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(*) il sabato fermata soppressa causa mercato deviazione percorso su circumpollazione
(I*) sosta 15' minuti

devia percorso con fermata in:
1) Via Trentacapilli World Ganes ore 7.32;
2) Via Alberobello Bar Falicchio ore 7.32
3) Via Lama di Cervo Clean House ore 7.33
4) Via Spoleto n.56 ore 7.35 >> riprende il percorso in via Matera e diretto all'Istituto Volpicella di viale R.Margherita.

7.30.00(**)

C_C816 - - 1 - 2021-01-12 - 0002248

URBANO 5/9

SCALO FERROVIARIO										
LUNEDI' - SABATO (sera)										
Stazione F.A.L.	14.47	15.07	15.37	16.45	17.33	18.34	19.10	19.50	20.20	21.20
via IV novembre n.145	14:48	15:08	15:38	16:56	17:35	18:36	19:11	19:52	20:22	21:22
via IV novembre n.74	14:48	15:08	15:38	16:56	17:35	18:36	19:11	19:52	20:22	21:22
via IV novembre n.1	14:48	15:08	15:38	16:56	17:35	18:36	19:11	19:52	20:22	21:22
Via Bari n.1	14:50	15:10	15:40	16:48	17:37	18:38	19:13	19:54	20:24	21:24
p.zza u. d'Italia	14:50	15:10	15:40	16:48	17:37	18:38	19:13	19:54	20:24	21:24
c.so Vitt. Emanuele n.138	14:52	15:12	15:42	16:49	17:39	18:40	19:15	19:56	20:26	21:26
c.so Umberto n.54	14:54	15:14	15:44	16:51	17:41	18:42	19:17	19:59	20:28	21:29
via XX settembre n.8	14:55	15:16	15:45	16:53	17:44	18:43	19:20	20:02	20:31	21:32
Viale Martiri n.4	14:56	15:18	15:47	16:55	17:47	18:45	19:22	20:05	20:33	21:35
Viale Martiri n. 83	14:56	15:18	15:47	16:55	17:47	18:45	19:22	20:05	20:33	21:35
Viale Martiri n. 102	14:56	15:18	15:47	16:55	17:47	18:45	19:22	20:05	20:33	21:35
via Bardia n.25	14:58	15:19	15:48	16:56	17:48	18:46	19:25	20:08	20:36	21:36
via Traiano N.4	15:00	15:20	15:50	16:57	17:49	18:47	19:26	20:10	20:37	21:37
via traiano N.39	15:00	15:20	15:50	16:57	17:49	18:47	19:26	20:10	20:37	21:37
Via Cicerone n.79	15:02	15:22	15:52	16:59	17:52	18:50	19:28	20:12	20:39	21:39
Via Cicerone n.9	15:02	15:22	15:52	16:59	17:52	18:50	19:28	20:12	20:39	21:39
Via Carpentino n.138	15:04	15:23	15:54	17:00	17:54	18:51	19:30	20:14	20:40	21:40
P.zza De Napoli n.8	15:05	15:25	15:56	17:02	17:55	18:52	19:32	20:15	20:41	21:40
Via Brescia n.36	15:07	15:26	15:57	17:04	17:57	18:55	19:33	20:16	20:43	21:41
Via Brescia n.1	15:07	15:26	15:57	17:04	17:57	18:55	19:33	20:16	20:43	21:41
via Matera n.39	15:09		15:59	17:06	18:00	18:57	19:35		20:45	
Piazza Zanardelli b.gelo	15:11		16:01	17:08	18:03	18:59	19:37		20:47	
Via dei Mille n.103	15:14		16:03	17:11	18:06	19:02	19:39		20:50	
Via dei Mille n.7	15:14		16:03	17:11	18:06	19:02	19:39		20:50	
P.zza S.Teresa edicola	15:17		16:05	17:14	18:10	19:04	19:42		20:53	
Banco.napoli	15:19		16:08	17:16	18:13	19:06	19:45		20:55	
V.le Reg. Margherita- n.48	15:19		16:08	17:16	18:13	19:06	19:45		20:55	
Via La Carrera n.20	15:21		16:09	17:18	18:15	19:09	19:47		20:57	
via IV novembre n.145	15:22		16:09	17:19	18:16	19:09	19:47		20:58	
Stazione F.A.L.	15:23		16:10	17:20	18:17	19:10	19:48		21:00	
Nr. Corse	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

C_C816 - - 1 - 2021-01-12 - 0002248

URBANO 7/9

linea PESCARIELLO				
LUNEDÌ - VENERDÌ			LUNEDÌ - VENERDÌ	
N.BUS	ANDATA		BUS	RITORNO
VIA SELVA 111 Inps	6:35	7:35	LOGAMA	16:07 16:55
VIA PERSIO 34	6:36	7:36	CONTEMPO	16:08 16:56
VIA A.DI CROLLALANZA	6:37	7:37	VIA SANTERAMO 154	16:30 17:18
VIA GENTILE 6	6:38	7:38	VIA BARI ESSO	16:31 17:19
VIA SPOLETO 56	6:39	7:39	PORTA BARI PALINA	16:32 17:20
VIA TREVISO 50	6:40	7:40	PIAZZA S.TERESA	16:33 17:21
PIAZZA DE NAPOLI	6:41	7:41	VIA GRAVINA BPPB	16:34 17:22
PIAZZA MORO	6:42	7:42	VIA SELVA 111 INPS	16:35 17:23
PIAZZA ZANARDELLI B.C	6:43	7:43	VIA PERSIO 34	16:36 17:24
VIA DEI MILLE	6:44	7:44	VIA A.DI CROLLALANZA 16	16:37 17:25
PIAZZA S.TERESA	6:45	7:45	VIA GENTILE 6	16:38 17:26
PORTA BARI PALINA	6:46	7:46	VIA SPOLETO 56	16:39 17:27
VIA BARI ESSO	6:47	7:47	PIAZZA ZANARDELLI	16:40 17:28
VIA SANTERAMO 154	6:48	7:48	PIAZZA MORO ACQUEDOTT	16:41 17:29
CONTEMPO	7:10	8:10	PIAZZA DE NAPOLI	16:42 17:30
LOGAMA	7:11	8:11		
PROGRESSIVO CORSE	1	2	PROGRESSIVO CORSE	1 2

SABATO			in vigore dal 05/07/2010	
N.BUS	ANDATA		BUS	RITORNO
VIA SELVA 111 Inps	7:15		LOGAMA	13:05
VIA PERSIO 34	7:16		CONTEMPO	13:06
VIA A.DI CROLLALANZA	7:17		VIA SANTERAMO 154	13:28
VIA GENTILE 6	7:18		VIA BARI ESSO	13:29
VIA SPOLETO 56	7:19		PORTA BARI PALINA	13:30
VIA TREVISO 50	7:20		PIAZZA S.TERESA	13:31
PIAZZA ZANARDELLI B.C	7:21		VIA GRAVINA BPPB	13:32
VIA DEI MILLE	7:22		VIA SELVA 111 INPS	13:33
PIAZZA S.TERESA	7:23		VIA PERSIO 34	13:34
PORTA BARI PALINA	7:24		VIA A.DI CROLLALANZA 16	13:35
VIA BARI ESSO	7:25		VIA GENTILE 6	13:36
VIA SANTERAMO 154	7:26		VIA SPOLETO 56	13:37
CONTEMPO	7:48		PIAZZA ZANARDELLI	13:38
LOGAMA	7:49			
PROGRESSIVO CORSE	1		PROGRESSIVO CORSE	1

Linee speciali SCUOLE

LUNEDI' - SABATO

ANDATA percorso "SCUOLA 1"		RITORNO percorso "SCUOLA 1"	
CAPOLINEA V. LAMA DI CERVO - V. GRAVINA z.ind.		CAPOLINEA V. LAMA DI CERVO - V. GRAVINA z.ind.	
Via del lino ang. Via dell'orzo	07:21	Ist.Tecnico Viale Martiri ang.v.Manzoni	13:15 13:55
Via Lama di Cervo 14 Clean House	07:25	Lic.Classico - Profess.Commercio > p.Zanardelli >B.Gelo	13:18 13:55 14:20
Via Lama di Cervo ang. Via Gentile	07:35	Ist. Prof.De Nora - Alberghiero - V.Bresso ang. V.Selva	13:20 13:56
Via Lama di Cervo ang. Via Di Crollanza	07:36	Via Nota 62	13:21 13:57
Via C.Persio 36	07:37	Liceo Scientifico - Is. Industriale Polivalente	13:23 13:58 14:25
Via Selva 109 ang. Via Nasirys	07:38	Ist.Geometri Via Padre Pio	13:23 14:00
Via Ferri Rocco 11	07:38	Stazione F.A.I.	
Via Gravina 235 z.ind.	07:39	Tribunale	13:25 14:05 14:27
Via Gravina ang. Via Della Cicoriella	07:40	Via della Cicoriella 11	13:26 14:06 14:28
Via della Cicoriella 11	07:41	Via Gravina ang. Via Della Cicoriella	13:27 14:07 14:29
Tribunale	07:42	Via Gravina 235 z.ind.	13:28 14:08 14:30
Ist.Geometri Via Padre Pio	07:48	Via Ferri Rocco 11	13:29 14:09 14:31
Liceo Scientifico - Is. Industriale Polivalente	07:49	Via del lino ang. Via dell'orzo	13:30 14:10 14:32
Via Nota 62	07:50	Via Selva 109 ang. Via Nasirys	13:31 14:11 14:33
Ist. Prof.De Nora - Alberghiero - V.Bresso ang. V.Selva	07:52	Via C.Persio 36	13:32 14:12 14:34
Lic.Classico - Profess.Commercio > p.Zanardelli >B.Gelo	07:55	Via Lama di Cervo ang. Via Di Crollanza	13:33 14:13 14:35
Ist.Tecnico Viale Martiri ang.v.Manzoni	08:00	Via Lama di Cervo ang. Via Gentile	13:34 14:14 14:35
		Via Lama di Cervo 14 Clean House	13:35 14:15 14:36

ANDATA percorso "SCUOLA 2"		RITORNO percorso "SCUOLA 2"	
CAPOLINEA VIA TRENTACAPILLI - VIA CICERONE		CAPOLINEA VIA TRENTACAPILLI - VIA CICERONE	
Via Trentacapilli 68 World Games	07:35	Ist.Volontarie Via S.Margherita	12:38 13:18 14:18
Via Alberbello 10 Bar Falicchio	07:36	Ist.Geometri Via Padre Pio	12:33 13:23 14:20
Via Di Crollanza 196	07:37	Liceo Scientifico - Is. Industriale Polivalente	12:35 13:25 14:22
Via Colletta 195	07:38	Via del Mille 103-7	12:37 13:27 14:23
Via Spoleto 56	07:39	Lic.Classico - Profess.Commercio > p.Zanardelli >B.Gelo	12:38 13:28 14:25
Via Treviso 50 (fermata soppressa il sabato)	07:39	Ist.Tecnico Viale Martiri ang.v.Manzoni	12:30 13:30 14:27
Piazza De Napoli (fermata soppressa il sabato)	07:40	Via Barolo 25	12:31 13:31 14:28
Via Carpentino 138 (fermata soppressa il sabato)	07:41	Viale Traiano 4	12:32 13:32 14:29
Via Ciccone 5 - 79	07:42	Via Manz Aurelio	12:32 13:32 14:30
Via Manz Aurelio	07:43	Via Ciccone 9 - 79	12:33 13:34 14:31
Viale Traiano 4	07:43	Via Carpentino 138 (fermata soppressa il sabato)	12:34 13:34 14:32
Via Bardia 25	07:44	Piazza De Napoli (fermata soppressa il sabato)	12:36 13:36 14:33
Ist.Tecnico Viale Martiri ang.v.Manzoni	07:45	Via Treviso 50 (fermata soppressa il sabato)	12:36 13:36 14:33
Lic.Classico - Profess.Commercio > p.Zanardelli >B.Gelo	07:48	Via Spoleto 56	12:37 13:37 14:34
Via del Mille 103-7	07:54	Via Colletta 195	12:38 13:38 14:35
Liceo Scientifico - Is. Industriale Polivalente	08:02	Via Di Crollanza 196 - Via Lama di Cervo 14 Clean House	12:39 13:39 14:36
Ist.Geometri Via Padre Pio	08:05	Via Alberbello 10 Bar Falicchio	12:40 13:39 14:37
		Via Trentacapilli 68 World Games	12:40 13:40 14:38

ANDATA percorso "SCUOLA 3"		RITORNO percorso "SCUOLA 3"	
CAPOLINEA VIA SANTERAMO - V.LONDRA		CAPOLINEA VIA SANTERAMO - V.LONDRA	
Via Santeramo ang. Via Scotellaro	07:35	Ist.Tecnico Viale Martiri ang.v.Manzoni	13:15 13:55
Via Santeramo Sc. Don Milani	07:36	Lic.Classico - Profess.Commercio > p.Zanardelli >B.Gelo	13:18 13:55 14:20
Via Cassano Riv. Tabacchi	07:37	Ist. Prof.De Nora - Alberghiero - V.Bresso ang. V.Selva	13:20 13:56 14:23
Via Reno sc.Padre Pio	07:38	Liceo Scientifico - Is. Industriale Polivalente	13:23 13:58 14:25
Via Bar Esso	07:39	Ist.Geometri Via Padre Pio	13:23 14:00
Via Bari bar Chocolat	07:40	Stazione Fer	13:26 14:05 14:30
Via Londra ang. Via Mosca	07:43	Via 4° Novembre	13:28 14:07 14:33
Via Londra 23	07:44	Via Bari bar Chocolat	13:29 14:08 14:34
Via 4° Novembre 145	07:45	Via Londra 23	13:30 14:09 14:35
nuova strada esterna stazione f.a.		Via Londra ang. Via Mosca	13:30 14:10 14:36
stazione f.a.i.	08:05		
stazione f.a.	07:46 08:07	Via Bari Esso	13:32 14:12 14:37
Ist.Geometri via Parisi - Polivalente	07:47 08:08	Via Reno sc.Padre Pio	13:33 14:13 14:38
Liceo Scientifico - Is. Industriale Polivalente	07:48 08:09	Via Cassano Riv. Tabacchi	13:34 14:14 14:39
Ist. Prof.De Nora - Alberghiero - V.Bresso ang. V.Selva	07:52 08:12	Via Santeramo Sc. Don Milani	13:35 14:15 14:40
Lic.Classico - Profess.Commercio > p.Zanardelli >B.Gelo	07:54 08:14	Via Santeramo ang. Via Scotellaro	13:35 14:15 14:40
Ist.Tecnico Viale Martiri ang.v.Manzoni	07:55 08:16		

C I T T À D I A L T A M U R A

Città Metropolitana di Bari

Rep. n. 4996

PROROGA AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI

DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COMUNE DI ALTAMURA. - PROROGA,

AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L.R. PUGLIA N. 45 DEI CONTRATTI

REP. 3804 del 06/05/2005, REP. 3961 del 12/02/2007 e REP.

4892 del 30/01/2015, SOTTOSCRITTI TRA IL COMUNE DI

ALTAMURA E LA SOCIETÀ "AUTOLINEE MARINO MICHELE s.r.l."

DA ALTAMURA. C.I.G.: 560713522E

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno 6 del mese di agosto in

Altamura, nella Residenza Municipale in Piazza Municipio,

nell'Ufficio Contratti, avanti a me, **Dott.ssa Antonella**

FIORE, Segretario Generale del Comune di Altamura,

autorizzato a rogare contratti in forma pubblica

amministrativa ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. c) del D.

Lgs. 267/2000, sono personalmente comparsi i Signori:

- **dott. Luca NICOLETTI**, nato ad Altamura il 9 giugno 1973,

Dirigente del I Settore del Comune di Altamura, domiciliato

per la carica presso il Palazzo di Città del "Comune di

Altamura", che interviene nel presente atto in nome, conto

ed interesse del Comune di Altamura, codice fiscale del

Comune di Altamura 82002590725;

- **CAGGIANO Ippolita Loredana**, nata a Altamura il 7 luglio

1966, in qualità di Amministratore Unico e Legale

Rappresentante della società "AUTOLINEE MARINO MICHELE

	s.r.l." con sede in Altamura Strada Provinciale 41 Km. 1,5,	
	iscritta al registro delle Imprese della Camera di Commercio	
	di Bari con numero d'iscrizione, partita IVA e codice	
	fiscale n. 05282680726, n. REA BA-410248, che nel	
	proseguo del presente atto verrà chiamata per brevità anche	
	"Impresa".	
	PREMESSO CHE:	
	- con contratto di servizio sottoscritto in data 06.05.2005	
	tra le Parti ai sensi dell'art. 19 della L.R. 31.10.2002 n.	
	18 e ss.mm.ii., l'Ente affidante ha affidato alla società	
	"AUTOLINEE MARINO MICHELE s.r.l." , nella sua qualità di	
	aggiudicatario della relativa procedura ad evidenza	
	pubblica, il servizio di trasporto pubblico locale	
	automobilistico nel territorio di Altamura;	
	- ai sensi dell'art. 3 del Contratto, quest'ultimo aveva	
	originaria durata di anni 8 e mesi 9 a decorrere dal	
	01.04.2005 e fino al 31.12.2013;	
	- in ragione della sussistenza dei presupposti compendiati	
	nell'art. 4, co. 4 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, l'Ente	
	affidante ha deliberato di concedere alla società	
	"AUTOLINEE MARINO MICHELE s.r.l." una proroga pari al 50%	
	dell'originaria durata contrattuale, con conseguente nuova	
	scadenza del contratto al 30.06.2018 (di seguito, denominato	
	il "Contratto" agli atti del Comune di Altamura);	
	- il vincolo legislativo, contenuto nell'art. 3-bis d.l.	

	13.8.2011 n. 138 (convertito in legge 14.09.2011, n. 148),	
	recepito, razione materiae, nell'art. 2 della legge	
	regionale 20.08.2012, n. 24, ha imposto l'esercizio e	
	l'organizzazione unitaria dei servizi di trasporto pubblico	
	locale secondo Ambiti Territoriali Ottimali;	
	- il Piano Triennale dei Servizi di trasporto pubblico	
	regionale e locale 2015-2017, confermando l'estensione degli	
	Ambiti Territoriali Ottimali identificati nella L.R. n.	
	24/2012, ha definito il contesto di riferimento di ogni	
	singolo Ambito pugliese secondo cui saranno riorganizzati e,	
	conseguentemente, eserciti, i servizi di trasporto pubblico	
	locale;	
	- in tale quadro si colloca l'espletamento degli adempimenti	
	prodromici a dare corso alle procedure di affidamento che	
	gli Ambiti Territoriali Ottimali sono tenuti ad attivare	
	mediante l'approvazione dei Piani di Bacino Territoriali del	
	trasporto pubblico locale;	
	- in data 23.12.2016 è stato trasmesso l'avviso di	
	pre-informazione successivamente pubblicato sulla GUCE n.	
	GU/S S250 del 28/12/2016 - 461636-2016-IT, ai fini della	
	procedura aperta per l'affidamento della gestione e	
	dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale	
	automobilistico extraurbano di competenza dell'ATO Città	
	Metropolitana di Bari;	
	- allo stato, anche in ragione della complessità	

	dell'articolato processo di devoluzione delle competenze	
	oggi poste in capo agli Ambiti Territoriali Ottimali, l'iter	
	di formale approvazione dei Piani di Bacino Territoriali di	
	competenza degli ATO, seppur avviato, non risulta ancora	
	concluso;	
	- nelle more della definizione del suddetto iter, non è	
	stato possibile dare corso agli ulteriori adempimenti	
	finalizzati all'attivazione della procedura di affidamento	
	volta all'individuazione del nuovo soggetto gestore del	
	trasporto pubblico locale automobilistico nell'ATO di Città	
	Metropolitana di Bari;	
	- la scadenza del Contratto al 30.06.2018 rischiava di	
	determinare l'interruzione del servizio di trasporto	
	pubblico locale automobilistico, non essendo la stessa	
	compatibile con le tempistiche necessarie all'attivazione ed	
	all'espletamento delle procedure di affidamento predette;	
	- la risoluzione di tale situazione di elevata criticità ha	
	imposto dunque l'adozione di misure emergenziali volte a	
	tutelare il superiore interesse pubblico connesso alla	
	prosecuzione regolare del servizio pubblico di trasporto;	
	- in aderenza al disposto dell'art. 5 co. 5 del Regolamento	
	(CE) n. 1370/2007 e conformemente alle linee di indirizzo	
	fornite all'Ente Affidante dalla Giunta Regionale con	
	Deliberazione n. 903 del 29.05.2018, tenuto conto	
	dell'esigenza di garantire entro tempi rapidi uno stabile	

	assetto della gestione del servizio di trasporto pubblico	
	locale automobilistico nel territorio di Altamura, sono	
	state avviate dal medesimo Ente Affidante, le opportune	
	negoziazioni volte ad addivenire con la massima possibile	
	urgenza alla stipulazione di un accordo consensuale di	
	proroga della gestione del servizio medesimo;	
	- Con Delibera Commissariale n. 149 del 18/06/2018 il	
	Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta	
	Comunale deliberava, in aderenza al deliberato della Giunta	
	Regionale di cui alla DGR n. 903 del 29.05.2018, di	
	procedere per la stipulazione dell'accordo consensuale di	
	proroga del contratto di servizio del trasporto pubblico	
	locale automobilistico Rep. n. 4892 del 30.01.2015 in	
	essere, agli stessi patti e condizioni già contenuti negli	
	originari contratti di servizio, secondo lo schema di	
	addendum contrattuale allegato alla stessa DGR n. 903 del	
	29.05.2018, per la durata massima di anni due (termine	
	massimo stabilito dall' art. 5, co. 5 del Reg. CE n.	
	1370/2007), e comunque fino al completamento delle procedure	
	di affidamento con gara ed al subentro del soggetto gestore	
	del servizio di TPL, individuato a livello di Ambito	
	Territoriale Ottimale, quantificando e finanziando il costo	
	annuo del servizio di TPL, così come rimodulato, in €	
	113.611,68 oltre Iva al 10% per complessivi € 124.972,85 per	
	il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018.	

	- l'Ente Affidante, con Determinazione dirigenziale n. 744	
	del 29/06/2018, ha quindi approvato, ai sensi e per gli	
	effetti dell'art. 5, co. 5 del Regolamento (CE) n.	
	1370/2007, i patti e le condizioni per la prosecuzione nella	
	gestione del servizio in regime di proroga del Contratto e	
	per l'effetto la sottoscrizione del presente Contratto di	
	Proroga, anche tenuto conto dello schema di addendum	
	contrattuale allegato alla citata Deliberazione, per la	
	durata massima di anni due (termine massimo stabilito dall'	
	art. 5, co. 5 del Reg. CE n. 1370/2007) e, comunque, fino al	
	completamento delle procedure di affidamento con gara ed al	
	subentro del soggetto gestore del servizio di TPL,	
	individuato a livello di Ambito Territoriale Ottimale,	
	secondo lo schema di addendum contrattuale di cui alla	
	stessa DGR n. 903/2018, con recesso anticipato senza	
	preavviso, in modo da consentire, con oneri a carico della	
	ditta ed agli stessi patti e condizioni contrattuali, la	
	prosecuzione del rapporto al fine di garantire la continuità	
	del servizio pubblico;	
	- con medesima determinazione dirigenziale si stabiliva di	
	dare esecuzione alla Delibera Commissariale n. 149 del	
	18/06/2018 con cui il Commissario Straordinario, con i	
	poteri della Giunta deliberava di confermare, per il Comune	
	di Altamura, per l'anno 2018;	
	- Il corrispettivo annuo dovuto all'Impresa per	

	l'espletamento del servizio viene confermato in complessivi	
	€ 354.034,96 (euro trecentocinquattromilatrentaquattro/96),	
	oltre IVA al 10%, di cui € 207.469,48 (diconsi	
	duecentosettemilaquattrocentosessantataneve/48) oltre IVA,	
	pari a Km. 156.699 relativi ai servizi minimi a carico	
	della Regione Puglia, e € 146.565,48 (diconsi	
	centoquarantaseicinquacentosessantacinque/48) oltre IVA,	
	pari a Km. 110.669 per servizi aggiuntivi a carico Comune	
	di Altamura.	
	La società Autolinee Marino Michele s.r.l. con nota prot.	
	55132/2018 del 01/08/2018, ha trasmesso il piano di	
	esercizio aggiornato;	
	- la società Autolinee Marino Michele s.r.l. con medesima	
	nota ha trasmesso le dichiarazioni dei propri amministratori	
	inerenti ai familiari conviventi di maggiore età, al fine	
	dell'espletamento da parte della Stazione Appaltante, delle	
	prescritte richieste di informazioni antimafia ai sensi del	
	D. Lgs. 159/2011.	
	Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, volendo	
	far risultare da apposito atto formale le modalità, le norme	
	e le condizioni del presente affidamento stipulano quanto	
	segue:	
	ART.1- PREMESSE.	
	Le premesse formano parte integrante e sostanziale del	
	presente atto.	

ART.2- OGGETTO DEL CONTRATTO.

Con eccezione della modifica della durata contrattuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del presente Contratto di Proroga, le Parti espressamente convengono che la gestione del servizio prosegua ai medesimi patti, prezzi e condizioni di cui al Contratto stesso e conseguentemente riconoscono e confermano la piena validità delle pattuizioni di cui ai contratti Rep. 3804 del 06/05/2005 (registrato ad Altamura, sezione distaccata di Gioia del Colle, il 18/05/2005 al n. 2026), Rep. 3961 del 12/02/2007 (registrato ad Altamura sezione distaccata di Gioia del Colle, il 15/02/2007 al n. 634) e Rep. 4892 del 30/01/2015 (registrato a Gioia del Colle, il 09/02/2015 al n. 1081 Serie 1T).

L'Amministrazione risolverà di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011, qualora le informazioni prefettizie, richieste ai sensi dell'art. 91 del medesimo decreto, che in qualunque tempo dovessero pervenire, attestino la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società appaltatrice.

ART. 3- DURATA DELLA PROROGA

La durata del Contratto viene prorogata - ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, co. 5 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 e s.s.m.m.i.i ed a decorrere dalla data di scadenza dell'affidamento, attualmente individuata nel 30.06.2018 -

	fino alla data di subentro del nuovo gestore del servizio di	
	trasporto pubblico regionale locale automobilistico	
	individuato per l'ATO Città Metropolitana di Bari e comunque	
	non oltre la data del 30.06.2020, con recesso anticipato	
	senza preavviso, in modo da consentire, con oneri a carico	
	della ditta ed agli stessi patti e condizioni contrattuali,	
	la prosecuzione del rapporto al fine di garantire la	
	continuità del servizio pubblico.	
	ART. 4 - CLAUSOLE CONTRATTUALI.	
	Il Servizio rimane regolato dalle clausole dei contratti	
	sopra citati, fatte salve le aggiunte e precisazioni	
	previste nel presente atto.	
	ART. 5 - IMPORTO CONTRATTUALE	
	Il corrispettivo annuo dovuto all'Impresa per l'espletamento	
	del servizio viene confermato in complessivi € 354.034,96	
	(euro trecentocinquattromilatrentaquattro/96), oltre IVA al	
	10%, di cui € 207.469,48 (diconsi	
	duecentosettemilaquattrocentosessantanove/48) oltre IVA,	
	pari a Km. 156.699 relativi ai servizi minimi a carico	
	della Regione Puglia, e € 146.565,48 (euro	
	centoquarantaseicinquacentosessantacinque/48) oltre IVA,	
	pari a Km. 110.669 per servizi aggiuntivi a carico Comune	
	di Altamura. Il valore complessivo stimato del contratto per	
	l'intera durata biennale della proroga ammonta a €	
	708.069,92 (euro settecentoottomilasessantanove/92).	

ART. 6 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche. In particolare dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche se non in via esclusiva, alla registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, i quali dovranno essere eseguiti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Negli eventuali contratti di subappalto e/o con i sub-contraenti della "filiera" delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi, l'appaltatore si obbliga ad inserire, a pena di nullità degli stessi, apposita clausola contrattuale relativa all'ottemperanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010 e ss.m.m.i.i.. Nel caso in cui l'appaltatore abbia notizia dell'inadempimento del rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla l. 136/2010 da parte del subappaltatore e/o del sub-contraente, dovrà procedere all'immediata

	comunicazione	alla Stazione Appaltante e alla
	Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Bari.	
	ART. 7 - GARANZIA PER L'ESECUZIONE.	
	L'Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il	
	presente atto, ha costituito cauzione dell'importo di €	
	10.621,05 (euro diecimilaseicentoventuno/05), mediante	
	polizza fidejussoria n. 2018/50/2480887 emessa da REALE	
	MUTUA ASSICURAZIONI - Agenzia di Altamura/Bitonto il	
	giorno 31/07/2018.	
	ART. 8 - CLAUSOLA ANTICORRUZIONE.	
	Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001,	
	l'appaltatore sottoscrivendo il presente atto attesta di non	
	aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e	
	comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti	
	del Comune di Altamura, che hanno esercitato poteri	
	autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei	
	loro confronti per il triennio successivo alla cessazione	
	del rapporto di lavoro.	
	Art. 9 - ASSENZA DEL CONFLITTO DI INTERESSI.	
	Il Dirigente del I Settore, il quale interviene nel presente	
	atto in rappresentanza del Comune di Altamura e il	
	rappresentante della società appaltatrice dichiarano, sotto	
	la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi	
	tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a	
	titolo privato, né che il suddetto dirigente ha ricevuto	

	altre utilità di qualsivoglia genere dal contraente, fatti
	salvi gli usi nei termini del codice di comportamento.
	Art. 10 - RISPETTO DEL PATTO D'INTEGRITÀ
	Con la sottoscrizione del presente contratto l'Operatore
	Economico Contraente si obbliga al rispetto del Patto di
	Integrità del Comune di Altamura di cui all'art. 1 co. 17
	della Legge n. 190/2012, approvato con delibera di G.C. n.
	175 del 22/12/2016 che si allega al presente atto sotto la
	lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.
	ART. 11 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI.
	L'impresa con la sottoscrizione del presente atto e con
	riferimento alle prestazioni oggetto dello stesso, si
	impegna a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi
	titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività
	svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62 del
	16 aprile 2013 "Codice di Comportamento dei dipendenti
	Pubblici" dal codice di comportamento dei dipendenti del
	Comune di Altamura approvato con deliberazione di G.C.
	3/2014. L'impresa s'impegna a trasmetterne copia ai propri
	collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli
	obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e di quelli
	previsti nel codice integrativo del Comune di Altamura può
	costituire causa di risoluzione contrattuale.
	L'Amministrazione verificata l'eventuale violazione contesta
	per iscritto al contraente il fatto, assegnando un termine

	non superiore a 10(dieci) giorni per la presentazione di
	eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate
	o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione
	del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.
	ART. 12 - ONERI E SPESE CONTRATTUALI.
	Tutti gli oneri derivanti dal presente contratto, comprese
	le spese contrattuali e di registrazione dovute a tassa
	fissa, ai sensi del D.P.R. 26/4/1986 e L.7/12/1999 n. 472,
	articolo 8, comma 1, sono a carico dell'impresa. L'imposta
	sul valore aggiunto è a carico del Comune.
	ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI.
	Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016
	e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni
	non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di
	Altamura, quale titolare del trattamento dei dati forniti in
	risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a
	tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del
	contratto, informa l'operatore economico
	aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di
	interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:
	- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto
	di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e
	delle attività ad esse correlate e conseguenti.
	In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei
	dati personali avviene mediante:

	- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche	
	strettamente correlate alle finalità predette e, comunque,	
	in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati	
	stessi.	
	I dati potranno essere trattati anche in base a criteri	
	qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta	
	individuati.	
	Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato	
	esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso	
	dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità	
	previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione	
	di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione	
	al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di	
	privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici,	
	rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.	
	Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione,	
	l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto,	
	il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar	
	corso alle suddette attività.	
	Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli	
	operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati	
	personali.	
	I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:	
	- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione	
	degli interessati, quali il direttore della esecuzione;	

	- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o
	comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente
	per le finalità sopra descritte, previa designazione in
	qualità di Responsabili del trattamento e comunque
	garantendo il medesimo livello di protezione;
	- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno
	essere comunicati per adempimenti procedurali;
	- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti
	della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti
	di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
	- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede
	stragiudiziale e giudiziale;
	- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario,
	per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati
	personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del
	contratto.
	In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di
	dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari,
	potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di
	quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.
	Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non
	incompatibili con il Regolamento medesimo.
	I dati vengono trattati per un periodo non superiore a
	quello strettamente necessario per le finalità per le quali
	sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il

	periodo di trattamento è correlato alla durata del	
	contratto e della relativa di contrattazione. La data di	
	cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra,	
	coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della	
	quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati	
	secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione	
	amministrativa.	
	I diritti che l'operatore economico interessato può far	
	valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati	
	dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30	
	giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il	
	Regolamento medesimo. In particolare, l'operatore economico	
	interessato ha il diritto di ottenere la conferma	
	dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il	
	contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o	
	chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la	
	rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la	
	cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il	
	blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di	
	opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro	
	trattamento.	
	Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla	
	presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze	
	per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è Comune di	
	Altamura - Piazza Municipio - 70022 Altamura (BA) PEC:	

	protocollo.generale@pec.comune.altamura.ba.it.
	I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei
	dati sono tel./fax 0376/803074; consulenza@entionline.it.
	Con la sottoscrizione del contratto di appalto,
	l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al
	predetto trattamento.
	Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto,
	l'operatore economico appaltatore viene designato come
	<i>Responsabile del trattamento dei dati</i> in relazione alla fase
	di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.
	Con separato contratto, da concludersi entro 20 giorni dalla
	data di stipulazione del presente contratto di appalto, il
	titolare e l'operatore economico appaltatore provvederanno a
	disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in
	ordine al trattamento dei dati.
	In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di
	rendicontazione del contratto di appalto l'operatore
	economico appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i
	dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e
	giudiziari nonché quelli che transitano per le
	apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in
	possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in
	alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di
	utilizzo a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli
	strettamente necessari all'esecuzione del contratto e

	comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di
	efficacia del rapporto contrattuale.
	ART. 14 - RINVIO.
	Per quanto non contenuto nel presente atto, le Parti
	rinviano espressamente alle clausole del Contratto Rep.
	4892/2015, del quale reciprocamente danno atto, accettandone
	in toto il contenuto.
	Del che richiesto, io Segretario Generale rogante, ho
	ricevuto e letto il presente atto a chiara ed intelligibile
	voce alle costituite parti, le quali lo hanno dichiarato
	conforme alle loro volontà e lo sottoscrivono con me
	unitamente all'allegato, del quali viene omessa la lettura
	per averne preso le parti conoscenza in precedenza.
	Detto atto, in uno con l'allegato, di cui si attesta la
	conformità all'originale analogico agli atti degli uffici
	competenti - da cui sono tratti su supporto informatico e
	che ne compongono parte integrante e sostanziale, viene
	sottoscritto in mia presenza dalla sig.ra Ippolita Loredana
	CAGGIANO legale rappresentante dell'impresa AUTOLINEE MARINO
	MICHELE s.r.l., con firma digitale rilasciata da Arubapec
	S.P.A. Firma Qualificata, la cui veridicità è stata da me
	accertata a mezzo del sistema di verifica fornito
	dall'Ente certificatore Infocert e ove risulta la vigenza
	del certificato di detta firma digitale (valido sino al
	23/02/2020), e dal dott. Luca NICOLETTI Dirigente del I



CITTÀ DI ALTAMURA
Città Metropolitana di Bari

Patto di Integrità

(art. 1 co. 17 legge 190/2012)

Articolo 1 – Il presente Patto d'integrità, obbliga stazione appaltante ed operatore economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Nel caso l'operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamenti temporaneo o altra aggregazione d'impres, le obbligazioni del presente investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all'aggregazione.

Articolo 2 - Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante di ogni contratto affidato dalla stazione appaltante.

Pertanto, in caso di aggiudicazione, verrà allegato al contratto d'appalto.

In sede di gara l'operatore economico, pena l'esclusione, dichiara di accettare ed approvare la disciplina del presente.

Articolo 3 – L'Appaltatore:

1. dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta dell'aggiudicatario;
2. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare l'aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale;



CITTÀ DI ALTAMURA
Città Metropolitana di Bari

3. esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all'aggiudicazione ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale;
4. assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla procedura;
5. assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato;
6. segnala, al responsabile della prevenzione della corruzione della stazione appaltante, ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della stazione appaltante; al segnalante di applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall'articolo 1 comma 51 della legge 190/2012;
7. informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente e vigila affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti;
8. collabora con le forze di pubblica scurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo d'esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere;
9. acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della stazione appaltante anche per cottimi e sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie: A. trasporto di materiali a



CITTÀ DI ALTAMURA
Città Metropolitana di Bari

discarica per conto di terzi; B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi; C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti; D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; E. noli a freddo di macchinari; F. forniture di ferro lavorato; G. noli a caldo; H. autotrasporti per conto di terzi; I. guardiania dei cantieri;

10. inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto, pena il diniego dell'autorizzazione;

11. comunica tempestivamente, alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p.

Articolo 4 – La stazione appaltante:

1. rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
2. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella procedura di gara e nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi;
3. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di violazione del proprio *"codice di comportamento"*



CITTÀ DI ALTAMURA
Città Metropolitana di Bari

dei dipendenti” e del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici);

4. si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;
5. segnala, senza indugio, ogni illecito all'Autorità giudiziaria;
6. rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l'aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.

Articolo 5 - La violazione del Patto di integrità è decretata dalla stazione appaltante a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata all'operatore economico la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni.

La violazione da parte dell'operatore economico, sia quale concorrente, sia quale aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente può comportare:

1. l'esclusione dalla gara;
2. l'escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta;
3. la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;
4. l'escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;



CITTÀ DI ALTAMURA
Città Metropolitana di Bari

5. la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
6. l'esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
7. la segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Autorità giudiziaria.

Articolo 6 – Il presente vincola l'operatore economico per tutta la durata della procedura di gara e, in caso di aggiudicazione, sino al completamento, a regola d'arte, della prestazione contrattuale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 giugno 2020, n. 913

Servizi di Trasporto Pubblico Regionale Locale - Linee di indirizzo agli Enti Locali per l'adozione delle misure di cui all'Art. 92, commi 4-ter e 4-quater del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni con la Legge 24 aprile 2020, n. 27).

L'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, avv. Giovanni GIANNINI, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti così come confermata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio Ing. Barbara VALENZANO riferisce quanto segue.

Premesso che:

- ad oggi, la soddisfazione dei bisogni di mobilità espressi sul territorio regionale della Puglia è garantita anche attraverso l'erogazione, in conformità alla L.R. n. 18/2002, di servizi di trasporto pubblico operanti su una molteplicità di reti di trasporto per le quali sono in atto attività di razionalizzazione e riprogrammazione dei servizi da parte delle autorità competenti di livello regionale e locale utili ad efficientare la spesa pubblica concorrendo alla copertura dei costi del servizio;
- l'operatività dei servizi è garantita, in larga parte, da piccole e medie imprese operanti nel settore del trasporto pubblico locale, talvolta riunitesi in società consortili, individuate a seguito di procedure competitive esperite nel corso del biennio 2004/2005; in talune altre realtà cittadine, tra cui i capoluoghi di provincia, l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico automobilistico è garantito attraverso la formula dell'*in-house providing*;
- il vincolo legislativo, contenuto nell'art. 3-bis, del decreto legge n. 138/2011 (convertito con legge n. 148/2011), recepito, *ratione materiae*, nell'art. 2 della legge regionale n. 24/2012, impone l'esercizio e l'organizzazione unitaria dei servizi di trasporto pubblico locale secondo Ambiti Territoriali Ottimali;
- l'impulso alla unitaria razionalizzazione e gestione delle reti ed al conseguente efficientamento dei servizi di trasporto pubblico automobilistico è parte della complessiva attività di revisione ed ammodernamento della governance del settore, che la Regione Puglia ha avviato sin dall'approvazione della citata L.R. n. 24/2012, identificando l'estensione degli Ambiti Territoriali Ottimali in quella provinciale per ciò che attiene ai servizi di trasporto pubblico locale espletati con modalità automobilistica urbana ed interurbana;
- attraverso la deliberazione di Giunta Regionale n. 598/2016, di approvazione del Piano Attuativo 2015-2019 del Piano Regionale dei Trasporti, nonché del Piano Triennale dei Servizi 2015-2017, sono stati forniti, in linea con le statuizioni del D.Lgs. n. 422/1997, i principi guida della pianificazione e della programmazione, a livello regionale, utili a concretizzare il predetto ammodernamento della *governance* con il fine di fornire idonei indirizzi per l'efficace, efficiente ed economico esercizio delle reti di trasporto pubblico afferenti agli Ambiti Territoriali Ottimali;
- in particolare, il Piano Triennale dei Servizi di trasporto pubblico regionale e locale 2015-2017, confermando l'estensione degli Ambiti Territoriali Ottimali identificati nella L.R. n. 24/2012, definisce il contesto di riferimento di ogni singolo Ambito pugliese nell'ambito dei quali saranno riorganizzati e, conseguentemente, eserciti, i servizi di trasporto pubblico locale così come confermato dalla successiva DGR n. 207/2019;
- lo stesso Piano Triennale dei Servizi riscontra l'attuale assetto delle reti di trasporto pubblico locale automobilistico caratterizzato da una molteplicità di reti e servizi di trasporto eserciti da più operatori sulla base di contratti di servizio, oggi in scadenza alla data del prossimo 30.06.2020;
- in tale quadro si colloca l'espletamento degli adempimenti prodromici a dare corso alle procedure di affidamento che, in attuazione del processo di riorganizzazione del trasporto pubblico regionale e locale previsto dal Piano Triennale dei Servizi 2015-2017, gli Ambiti Territoriali Ottimali hanno attivato al fine di adeguare la gestione e l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico automobilistico agli indirizzi regionali, nonché alle disposizioni normative e regolatorie vigenti in materia;

preso atto che:

- tra detti adempimenti prodromici, assume particolare rilevanza l'approvazione dei Piani di Bacino territoriali del trasporto pubblico locale redatti a cura degli Ambiti Territoriali Ottimali, in adempimento alla L.R. n. 18/2002, nonché nel rispetto delle linee guida approvate con la citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 598/2016 e le successiva DGR 2086/2016;
- la definizione dei Piani di Bacino territoriali si configura come adempimento prodromico e ineludibile per la nuova determinazione dei servizi minimi del trasporto pubblico regionale e locale, necessaria al fine di attivare le procedure di affidamento che gli Ambiti Territoriali Ottimali sono tenuti ad espletare;

dato atto che:

- la DGR n. 207 del 5 febbraio 2019 ha accertato il sostanziale auto contenimento della domanda di trasporto automobilistica extraurbana all'interno dei confini provinciali riconoscendo soddisfatte le necessità dei servizi di mobilità tra le diverse province, dalla rete ferroviaria dell'ambito regionale;
- in data 23.12.2016 è stato trasmesso l'avviso di pre-informazione successivamente pubblicato sulla GUCE n. GU/S S250 del 28.12.2016 - 461635-2016-IT, ai fini della procedura aperta per l'affidamento della gestione e dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico extraurbano di competenza dell'ATO regionale Puglia, avviso successivamente ritirato alla luce dei risultati degli studi di stima della domanda di trasporto pubblico locale eseguita attraverso l'impiego di matrici origine/destinazione per l'individuazione della rete intermodale dei servizi di trasporto e di cui si è data ampia evidenza con la DGR 207/2019;
- in data 23.12.2016 è stato trasmesso l'avviso di pre-informazione successivamente pubblicato sulla GUCE n. GU/S S250 del 28.12.2016 - 461636-2016-IT, ai fini della procedura aperta per l'affidamento della gestione e dell'esercizio degli auto servizi di trasporto pubblico locale automobilistico urbano ed extraurbano di competenza dell'ATO Città Metropolitana di Bari;
- in data 28.12.2016 è stato trasmesso l'avviso di pre-informazione successivamente pubblicato sulla GUCE n. GU/S S252 del 30.12.2016 - 464991-2016-IT, ai fini della procedura aperta per l'affidamento della gestione e dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico extraurbano di competenza dell'ATO Provinciale BAT;
- in data 26.01.2017 è stato trasmesso l'avviso di pre-informazione successivamente pubblicato sulla GUCE n. GU/S S20 del 28.01.2017 - 34097-2017-IT, ai fini della procedura aperta per l'affidamento della gestione e dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico urbano ed extraurbano di competenza dell'ATO Provincia di Lecce;
- in data 27.01.2017 è stato trasmesso l'avviso di pre-informazione successivamente pubblicato sulla GUCE n. GU/S S22 del 01.02.2017 - 38152-2017-IT, ai fini della procedura aperta per l'affidamento della gestione e dell'esercizio dei servizi del trasporto pubblico locale automobilistico urbano ed extraurbano di competenza dell'ATO Provincia di Brindisi;
- in data 27.01.2017 è stato trasmesso l'avviso di pre-informazione successivamente pubblicato sulla GUCE n. GU/S S22 del 01.02.2017 - 38434-2017-IT, ai fini della procedura aperta per l'affidamento della gestione e dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico extraurbano di competenza dell'ATO Provincia di Taranto, successivamente rettificato con pubblicazione su GU/S S44 del 03.03.2017- 81179-2017-IT;
- in data 29.12.2016 è stato trasmesso l'avviso di pre-informazione successivamente pubblicato sulla GUCE n. GU/S S253 del 31.12.2016 - 466414-2016-IT, ai fini della procedura aperta per l'affidamento della gestione e dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico urbano ed extraurbano di competenza dell'ATO Provincia di Foggia, successivamente rettificato con pubblicazione su GU/S S32 del 15.02.2017 - 58463-2017-IT;
- in data 09.12.2019 la Regione Puglia ha approvato la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2304 di Determinazione dei Servizi minimi di TPRL, dei Costi standard quale elemento di riferimento per la quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta per gli EE.LL. che affidano servizi di TPL e delle risorse del Fondo Regionale Trasporti (F.R.T.) attribuite a ciascun Ambito Territoriale Ottimale;

- con la D.G.R. n. 26 del 13/01/2020 la Giunta regionale ha deliberato la definizione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. e) della Legge Regionale n. 18/2002 e s.m.i, dell'allegato "schema tipo" del bando di gara, parte integrante e sostanziate della predetta deliberazione, quale atto prodromico alla celebrazione, da parte degli EE.LL, delle gare per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico automobilistico urbani ed extraurbani;
- ad oggi, anche in ragione della complessità dell'articolato processo di devoluzione delle competenze oggi poste in capo agli Ambiti Territoriali Ottimali, l'iter di formale approvazione dei Piani di Bacino Territoriali di competenza degli ATO, seppur avviato, non risulta ancora per tutte le Province completato con la conseguenza che le gare per l'affidamento dei servizi, benché formalmente avviate con la pubblicazione degli avvisi di pre-informazione al mercato, non risultano ancora concluse;

considerato che:

- l'epidemia di COVID-19 diffusa in tutti gli Stati membri dell'Unione ha costituito e costituisce tuttora una grave emergenza sanitaria per i cittadini e le imprese mondiali con la diretta conseguenza di aver generato un vero e proprio shock economico dovuto sia alla perturbazione delle catene di approvvigionamento in relazione all'offerta che ad una riduzione della domanda che ha penalizzato imprese e dipendenti, in particolare nei settori della sanità, del turismo, della cultura, del commercio e dei trasporti;
- in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza internazionale di salute pubblica da parte dell'OMS, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il 31 gennaio 2020, ha deliberato lo stato d'emergenza nazionale, per la durata di sei mesi, come previsto dalla normativa vigente, al fine di consentire l'emanazione delle necessarie ordinanze di Protezione Civile;
- con Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 18 il Governo nazionale per contrastare gli effetti dell'emergenza coronavirus sull'economia nazionale ha approvato il cosiddetto Decreto "Cura Italia";
- L'art 92 "Disposizioni in materia di trasporto" del succitato decreto, al comma 4-ter ha disposto che *"Fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza;"* subordinandone l'efficacia (comma 4-quater) all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- la disciplina nazionale e regionale sulle modalità di affidamento dei servizi di trasporto pubblico dei passeggeri su strada risulta direttamente integrata dalle previsioni di cui al Regolamento comunitario n. 1370/2007 e s.m.i. ("Regolamento comunitario");
- i presidenti delle Province di Foggia, Bat, Brindisi, Taranto e Lecce unitamente al presidente della Città Metropolitana di Bari nel corso delle riunioni tenutasi in video conference con l'Assessore regionale ai trasporti in data 29 maggio 2020, direttamente o per il tramite di propri delegati, hanno manifestato il proprio formale intendimento di volersi avvalere della facoltà di proroga loro concessa dall'art. 92, del DL 18/2020.

rilevato che:

- nell'attuale situazione gestionale del servizio del trasporto pubblico locale automobilistico sul territorio regionale, così come sopra delineata, si configura oggettivamente il pericolo imminente dell'interruzione del servizio medesimo, con riferimento a tutti i contratti che verranno a scadenza entro la data del 30.06.2020;
- la risoluzione di tale critica situazione impone l'adozione di misure emergenziali volte a tutelare il superiore interesse pubblico connesso alla prosecuzione regolare del servizio pubblico di trasporto;

- i vigenti contratti di servizio provinciali e regionali, letti tra le parti, prevedono che *“alla scadenza del contratto l’impresa è tenuta a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo soggetto aggiudicatario del servizio, a seguito dell’espletamento di procedure concorrenziali. Il servizio è esercitato alle medesime condizioni per i successivi n. 3(tre) mesi sino a un periodo di tempo non superiore a 6 (sei) mesi.”*
- in aderenza al disposto dell’art. 92, comma 4-ter del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e tenuto conto dell’esigenza di garantire entro tempi rapidi uno stabile assetto della gestione del servizio di trasporto pubblico regionale locale automobilistico, si rende dunque necessario che ciascun Ente locale competente su di un contratto di servizio di trasporto pubblico automobilistico in scadenza entro il 30.06.2020 adotti, con la massima urgenza possibile e prima della suddetta data, le proprie opportune determinazioni che dispongano la proroga della scadenza contrattuale al fine di garantire la continuità del servizio nelle more del completamento delle avviate procedure di gara;
- tale proroga, la cui efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’art. 92, comma 4-quater del D.L. n. 18/2020, dovrà avere decorrenza dalla data di scadenza degli attuali affidamenti, oggi prevista al 30 giugno 2020 e durata massima fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell’emergenza sanitaria oggi prevista al 31 luglio 2020, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di affidamento con gara già avviate e fino al subentro del soggetto gestore del servizio di trasporto pubblico automobilistico individuato a livello di Ambito Territoriale Ottimale;
- salvo esigenze particolari che dovessero essere ravvisate nel corso delle negoziazioni e ritenute meritevoli di tutela, detta proroga dovrà prevedere - nel rispetto del nuovo termine di scadenza sopra individuato - la prosecuzione della gestione del servizio agli stessi patti e condizioni già contenuti nell’originario contratto di servizio, secondo lo schema di addendum contrattuale che si allega alla presente Deliberazione;
- nell’ipotesi in cui non pervenga, prima della scadenza contrattuale, l’autorizzazione della Commissione europea di cui all’art. 92, comma 4-quater del D.L. n. 18/2020 la prosecuzione del servizio si intenderà comunque garantita in forza delle vigenti previsioni contrattuali che impegnano le imprese affidatarie ad assicurare la prosecuzione del servizio, alle medesime condizioni, *“... per i successivi n. 3 (tre) mesi sino a un periodo di tempo non superiore a 6 (sei) mesi.”*, e/o secondo le disposizioni di legge a garanzia della continuità dei servizi essenziali;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO,

si propone alla Giunta Regionale di:

- prendere atto di quanto indicato in narrativa;
- dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- esprimere parere favorevole in merito all’avvio da parte di ciascun Ente locale competente su di un contratto di servizio di trasporto pubblico automobilistico in scadenza entro il 30.06.2020, in aderenza al disposto dell’art. 92, comma 4-ter del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e tenuto conto dell’esigenza di garantire entro tempi rapidi uno stabile assetto della gestione del servizio di trasporto pubblico regionale locale automobilistico, delle attività di adozione, con la massima urgenza possibile e prima della suddetta data, delle opportune determinazioni tese a disporre la proroga degli affidamenti in atto al fine di garantire la continuità del servizio nelle more del completamento delle avviate procedure di gara;
- subordinare l’efficacia di tale proroga, che dovrà decorrere dalla data di scadenza dell’affidamento ed avere durata massima fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell’emergenza sanitaria oggi prevista al 31 luglio 2020 e comunque per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di affidamento già avviate, all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’art. 92, comma 4-quater del D.L. n. 18/2020;
- disporre che, salvo esigenze particolari, ritenute meritevoli di tutela, che dovessero essere ravvisate nel

- corso delle negoziazioni, detta proroga dovrà prevedere - nel rispetto del nuovo termine di scadenza sopra individuato - la prosecuzione nella gestione del servizio agli stessi patti e condizioni contenuti nell'attuale contratto di servizio, secondo lo schema di addendum contrattuale che si allega alla presente Deliberazione;
- nell'ipotesi in cui non pervenga, prima della scadenza contrattuale, l'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 92, comma 4-quater del D.L. n. 18/2020 la prosecuzione del servizio si intenderà comunque garantita in forza delle vigenti previsioni contrattuali che impegnano le imprese affidatarie a garantire la prosecuzione del servizio, alle medesime condizioni, *"... per i successivi n. 3(tre) mesi sino a un periodo di tempo non superiore a 6 (sei) mesi."*, ovvero secondo le disposizioni di legge a garanzia della continuità dei servizi essenziali;

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa, e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/97 propone alla Giunta di:

1. prendere atto di quanto indicato in narrativa;
2. dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. esprimere parere favorevole in merito all'avvio, da parte di ciascun Ente locale competente su di un contratto di servizio di trasporto pubblico automobilistico in scadenza entro il 30.06.2020, in aderenza al disposto dell'art. 92, comma 4-ter del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e tenuto conto dell'esigenza di garantire entro tempi rapidi uno stabile assetto della gestione del servizio di trasporto pubblico regionale locale automobilistico, delle attività di adozione, con la massima urgenza possibile e prima della suddetta data, delle opportune determinazioni tese a disporre la proroga degli affidamenti in atto al fine di garantire la continuità del servizio nelle more del completamento delle avviate procedure di gara;
4. subordinare l'efficacia di tale proroga, che dovrà decorrere dalla data di scadenza dell'affidamento ed avere durata massima fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza sanitaria oggi prevista al 31 luglio 2020 e comunque per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di affidamento già avviate, all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 92, comma 4-quater del D.L. n. 18/2020;
5. disporre che, salvo esigenze particolari, ritenute meritevoli di tutela, che dovessero essere ravvisate nel corso delle negoziazioni, detta proroga dovrà prevedere - nel rispetto del nuovo termine di scadenza sopra individuato - la prosecuzione nella gestione del servizio agli stessi patti e condizioni contenuti nell'attuale contratto di servizio, secondo lo schema di addendum contrattuale che si allega alla presente Deliberazione;
6. disporre che, nell'ipotesi in cui non pervenga, prima della scadenza contrattuale, l'autorizzazione della

Commissione europea di cui all'art. 92, comma 4-quater del D.L. n. 18/2020 la prosecuzione del servizio si intenderà comunque garantita in forza delle vigenti previsioni contrattuali che impegnano le imprese affidatarie a garantire la prosecuzione del servizio, alle medesime condizioni, ".... per i successivi n. 3(tre) mesi sino a un periodo di tempo non superiore a 6 (sei) mesi.", ovvero secondo le disposizioni di legge a garanzia della continuità dei servizi essenziali;

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini de/l'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti

Enrico Campanile

La Direttrice di Dipartimento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

Barbara Valenzano

L'ASSESSORE proponente

Giovanni Giannini

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità Avv. Giovanni Giannini;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa;
2. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di esprimere parere favorevole in merito all'avvio, da parte di ciascun Ente locale competente su di un contratto di servizio di trasporto pubblico automobilistico in scadenza entro il 30.06.2020, in aderenza al disposto dell'art. 92, comma 4-ter del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e tenuto conto dell'esigenza di garantire entro tempi rapidi uno stabile assetto della gestione del servizio di trasporto pubblico regionale locale automobilistico, delle attività di adozione, con la massima urgenza possibile e prima della suddetta data, delle opportune determinazioni tese a disporre la proroga degli affidamenti in atto al fine di garantire la continuità del servizio nelle more del completamento delle avviate procedure di gara;
4. subordinare l'efficacia di tale proroga, che dovrà decorrere dalla data di scadenza dell'affidamento ed avere durata massima fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza sanitaria oggi prevista al 31 luglio 2020 e comunque per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di affidamento già avviate, all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 92, comma 4-quater del D.L. n. 18/2020;

5. di disporre che, salvo esigenze particolari, ritenute meritevoli di tutela, che dovessero essere ravvisate nel corso delle negoziazioni, detta proroga dovrà prevedere - nel rispetto del nuovo termine di scadenza sopra individuato - la prosecuzione nella gestione del servizio agli stessi patti e condizioni contenuti nell'attuale contratto di servizio, secondo lo schema di addendum contrattuale che si allega alla presente Deliberazione;
6. di disporre che, nell'ipotesi in cui non pervenga, prima della scadenza contrattuale, l'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 92, comma 4-quater del D.L. n. 18/2020, la prosecuzione del servizio si intenderà comunque garantita in forza delle vigenti previsioni contrattuali che impegnano le imprese affidatarie a garantire la prosecuzione del servizio, alle medesime condizioni, "... per i successivi n. 3(tre) mesi sino a un periodo di tempo non superiore a 6 (sei) mesi.", ovvero secondo le disposizioni di legge a garanzia della continuità dei servizi essenziali;
7. di autorizzare il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi progetti a stipulare per la Regione Puglia la proroga consensuale dell'attuale contratto regionale di servizio secondo lo schema di addendum contrattuale allegato alla presente deliberazione raccomandando, alla luce dell'avvenuta cessione agli ATO dei servizi in esso inclusi, l'allineamento della sua scadenza a quella dei contratti di proroga provinciali che gli Organi di governo d'ambito andranno a disporre;
8. di trasmettere il presente atto agli Enti locali controparti dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale automobilistico sul territorio regionale in scadenza entro la data del 30.06.2020, per l'adozione degli adempimenti di competenza conseguenti;
9. di trasmettere il presente atto, per doverosa conoscenza, ai Prefetti della Puglia;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO

allegato



**PROROGA AL CONTRATTO DI SERVIZIO
PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
DEL SETTORE AUTOMOBILISTICO**

**AI SENSI DELL'ART. 92, COMMA 4-ter DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020,
N. 18 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27**

tra

[•], con sede in [•], via [•], c.f. [•], ai fini del presente atto rappresentata da [•], in forza dei poteri attribuitigli ai sensi [•] (di seguito denominata anche solo "Ente affidante"),

e

l'impresa esercente affidataria [•], con sede in [•], via [•], c.f. [•] e p.iva [•], ai fini del presente atto rappresentata dal [•] sig. [•] (di seguito denominata anche solo "[•]"),

ciascuna, singolarmente considerata, di seguito denominata anche solo la "Parte" ed entrambe, congiuntamente considerate, anche solo le "Parti",

premessi che

- a) con contratto di servizio sottoscritto in data [•] tra le Parti ai sensi dell'art. 19 della L.R. 31.10.2002 n. 18 e ss.mm.ii. (di seguito, denominato il "Contratto", all. sub 1), l'Ente affidante ha affidato a [•], nella sua qualità di aggiudicatario della relativa procedura ad evidenza pubblica, il servizio di trasporto pubblico locale automobilistico nel territorio di [•];
- b) ai sensi dell'art. [•] del "Contratto", quest'ultimo aveva originaria durata di 9 (nove) anni a decorrere dal [•] e fino al [•];
- c) in ragione della sussistenza dei presupposti compendati nell'art. 4, co. 4 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, l'Ente affidante ha deliberato di concedere a [•] una proroga pari al 50% dell'originaria durata contrattuale, con conseguente nuova scadenza del contratto al 30.06.2018 (di seguito, denominato il "Contratto bis", all. sub 2 al presente "Contratto di proroga");
- d) in ragione della sussistenza dei presupposti compendati nell'art. 5, co. 5 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, l'Ente affidante ha deliberato di concedere a [•] una ulteriore proroga di due anni rispetto alla durata contrattuale di cui alla lettera c), con conseguente nuova scadenza del contratto al 30.06.2020 (di seguito, denominato il "Contratto ter", all. sub 3 al presente "Contratto di Proroga");
- e) il vincolo legislativo, contenuto nell'art. 3-bis d.l. 13.8.2011 n. 138 (convertito in legge 14.09.2011, n. 148), recepito, *ratione materiae*, nell'art. 2 della legge regionale 20.08.2012, n. 24, ha imposto l'esercizio e l'organizzazione unitaria dei servizi di trasporto pubblico locale secondo Ambiti Territoriali Ottimali;
- f) il Piano Triennale dei Servizi di trasporto pubblico regionale e locale 2015-2017 di cui alla DGR 598/2016 e la successiva DGR 207/2019 confermando l'estensione degli Ambiti Territoriali Ottimali identificati nella L.R. n. 24/2012, hanno definito il contesto di riferimento di ogni singolo Ambito pugliese secondo cui saranno riorganizzati e, conseguentemente, eserciti, i servizi di trasporto pubblico locale;
- g) in tale quadro si colloca l'espletamento degli adempimenti prodromici a dare corso alle procedure di

allegato

affidamento che gli Ambiti Territoriali Ottimali sono tenuti ad attivare mediante l'approvazione dei Piani di Bacino Territoriali del trasporto pubblico locale;

- h) in data [•] è stato trasmesso l'avviso di pre-informazione successivamente pubblicato sulla GUCE n. [•], ai fini della procedura aperta per l'affidamento della gestione e dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico extraurbano di competenza dell'ATO [•];
- i) allo stato, anche in ragione della complessità dell'articolato processo di devoluzione delle competenze oggi poste in capo agli Ambiti Territoriali Ottimali, l'iter di gara della/delle Provincia/ce di [•] non risulta/no ancora concluso/i;
- j) nelle more della definizione del suddetto iter, non è stato possibile dare corso agli ulteriori adempimenti finalizzati all'attivazione della procedura di affidamento volta all'individuazione del nuovo soggetto gestore del trasporto pubblico locale automobilistico nell'ATO di [•];
- k) allo stato, in ragione della crisi pandemica da Covid-19, l'Ente Affidante intende esercitare la facoltà di proroga dell'affidamento in atto, fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza oggi prevista al 31 luglio 2020;
- l) la prossima scadenza del Contratto al 30.06.2020 rischia di determinare l'interruzione del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico, non essendo la stessa compatibile con le tempistiche necessarie all'attivazione ed all'espletamento delle procedure di affidamento predette;
- m) il processo di devoluzione sui servizi di trasporto automobilistico nella competenza esclusiva degli ATO impone la salvaguardia di allineare ad una stessa scadenza i contratti oggi in capo alla regione, alle province, alla città metropolitana ed ai comuni;
- n) la risoluzione di tale situazione di elevata criticità impone l'adozione di misure emergenziali volte a tutelare il superiore interesse pubblico connesso alla prosecuzione regolare del servizio pubblico di trasporto;
- o) in aderenza al disposto dell'art. 92 co. 4-ter del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27) e conformemente alle linee di indirizzo fornite all'Ente Affidante dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. [•] del [•] (all. sub 4 al presente "**Contratto di proroga**"), tenuto conto dell'esigenza di garantire entro tempi rapidi uno stabile assetto della gestione del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico nel territorio di [•], sono state avviate dal medesimo Ente Affidante, con [•] del [•], le opportune iniziative volte ad addivenire con la massima possibile urgenza alla stipulazione con [•] di un accordo consensuale di proroga della gestione del servizio medesimo alle stesse condizioni;
- p) dette iniziative hanno avuto esito positivo e l'Ente Affidante, con [•] del [•], ha quindi approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. dell'art. 92 co. 4-ter del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, la proroga della gestione del servizio e del Contratto *[se vi sono particolari esigenze a cui dare tutela che comportano la necessità di modifiche allo schema di addendum, specificarle]*;

tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

allegato

Art. 1 – Premesse ed Allegati

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente **“Contratto di Proroga”**.

Costituiscono Allegati al presente **“Contratto di Proroga”** tutti i documenti identificati nel presente **“Contratto di Proroga”** come tali.

Art. 2 – Proroga del Contratto

La durata del **“Contratto”** viene prorogata - ai sensi e per gli effetti dell'art. dell'art. 92 co. 4-ter del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ed a decorrere dalla data di scadenza dell'affidamento attualmente individuata nel 30.06.2020 – fino alla data di subentro del nuovo gestore del servizio di trasporto pubblico regionale locale automobilistico individuato per l'ATO [•] e comunque non oltre la data del [•] (max 31.07.2021).

Art. 3 – Oggetto del Contratto

Con eccezione della modifica della durata contrattuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del presente **“Contratto di Proroga”**, le Parti espressamente convengono che la gestione del servizio prosegua ai medesimi patti, prezzi e condizioni di cui al **“Contratto ter”** vigente e conseguentemente riconoscono e confermano la piena validità delle pattuizioni di cui al Contratto medesimo nonché del Regolamento europeo n. 1370/2007 e s.m.i. e delle norme nazionali e regionali, a cui si lo stesso si conforma.

Art. 4 – Cauzione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, [•] ha prorogato dal [•] al [•] la cauzione definitiva già prestata con garanzia fideiussoria n. [•] in data [•] rilasciata da [•] che, controfirmata dalle Parti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto anche se ad esso non materialmente allegata.

Art. 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa [•], ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti, accettando espressamente che il presente **“Contratto di Proroga”** sarà risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli strumenti di pagamento previsti da detta norma.

A tal proposito, l'Impresa [•] ha comunicato che il conto corrente è quello aperto presso la banca [•] – IBAN [•].

La persona delegata ad operare su suddetto conto corrente è [•], nato/a [•], il [•], codice fiscale [•].

Art. 6 – Spese contrattuali e registrazione

Sono a carico dell'Impresa [•] tutte le spese del **“Contratto di Proroga”** e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'IVA che rimane a carico dell'Ente affidante.

Art. 7 – Rinvio

Per quanto non contenuto nel presente atto, le Parti rinviando espressamente alle clausole del **“Contratto”**, del quale reciprocamente danno atto, accettandone *in toto* il contenuto.

Art. 8 – Condizione sospensiva

allegato

Le parti prendono atto che l'efficacia delle pattuizioni contenute nel presente "**Contratto di proroga**" è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato di funzionamento dell'Unione europea di cui all'articolo 92, co. 4-quater del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27).

Art. 9 – Trasparenza

Con la stipula del presente "**Contratto di proroga**", l'Affidatario dichiara di essere informato e di esprimere il proprio consenso e di non opporsi alla eventuale comunicazione e/o diffusione da parte del Committente del contenuto del presente "**Contratto di proroga**" nella misura necessaria per il perseguimento di eventuali obblighi di trasparenza e di pubblicità.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

A) Finalità del trattamento e base giuridica

Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all'esecuzione del presente "**Contratto di proroga**", ciascuna delle Parti tratterà dati personali acquisiti nella fase di gestione per le finalità amministrative e/o contabili e per la corretta esecuzione di tutto quanto previsto, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e s.m. e i., in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di affidamento ed esecuzione del presente "**Contratto di proroga**" (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).

B) Tipologie di dati personali

I dati personali raccolti nell'ambito della fase di esecuzione del presente "**Contratto di proroga**" rientrano nelle categorie dei "Dati Comuni" acquisiti direttamente dalle Parti contraenti o dai dipendenti dei contraenti: dati anagrafici, dati di contatto.

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

C) Dati di contatto di Titolari e DPO

I riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

Per la [•]:

Titolare del Trattamento è [•] rappresentato da [•], contattabile all'indirizzo mail: [•], con sede legale in [•].

Il Data Protection Officer (responsabile per la protezione dei dati) è [•], contattabile all'indirizzo mail: [•]

Per l'Affidatario [•]:

Titolare del Trattamento è [•], contattabile all'indirizzo mail [•] con sede legale in [•], contattabile all'indirizzo mail [•]

Il Data Protection Officer è [•], contattabile all'indirizzo mail [•].

allegato

D) Conservazione dei dati

I dati personali raccolti nell'ambito di cui al presente **"Contratto di proroga"** saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente **"Contratto di proroga"**.

E) Diritti degli Interessati

Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiaro, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

[data, luogo]

[firme]

Rep. n. 5046

AUTENTICA DI FIRMA

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** in Altamura in piazza Municipio, presso la Casa Comunale, io sottoscritta, **Dott.ssa Caterina GIRONE**, Segretario Generale del Comune di Altamura, certifico vere ed autentiche le firme del **Dott. Luca NICOLETTI**, nato ad Altamura il 9 giugno 1973, Dirigente del I Settore del **Comune di Altamura**, Codice Fiscale 82002590725 - P. IVA 02422160727, in virtù di Decreto Sindacale n. 5 del 18/01/2016, domiciliato per la carica in Altamura alla Piazza Municipio, presso il Palazzo di Città, la cui veridicità è stata da me accertata a mezzo del sistema di verifica fornito dall'Ente certificatore Infocert e ove risulta la vigenza del certificato di detta firma digitale, e della **Sig.ra Ippolita Loredana CAGGIANO**, nata ad Altamura il 7 luglio 1966, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società "**AUTOLINEE MARINO MICHELE s.r.l.**" con sede in Altamura alla Strada Provinciale 41 Km. 1,5, iscritta al registro delle Imprese della Camera di Commercio di Bari con numero d'iscrizione, partita IVA e Codice fiscale n. 05282680726, n. REA BA-410248, la cui veridicità è stata da me accertata a mezzo del sistema di verifica fornito dall'Ente certificatore Infocert e ove risulta la vigenza

del certificato di detta firma digitale.

I richiedenti, della cui identità personale e giuridica sono certa, hanno apposto tali loro firme in mia presenza. Il presente atto è firmato da me, Segretario Generale del Comune di Altamura, a mezzo di firma digitale, il cui certificato risulta vigente alla data odierna.

C_C816 - - 1 - 2021-01-12 - 0002248

Ricevuta del: 11/01/2021 ora: 10:22:59

Utc: 1610356975245037

Utc_string: 2021-01-11T10:22:55.245037+01:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 11/01/2021

Ora invio: 10:22:55

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: 177

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 150012195

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: GRNCRN65B51A662W

Ufficio delle entrate competente:

TVU - Bari - TVU Ufficio Territoriale APSRI

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 82002590725

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 5046/2020 (del codice fiscale: GRNCRN65B51A662W)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 901 del 11/01/2021

TVU Ufficio Territoriale Atti pubbl., Succ. e Rimborsi IVA di Bari

Tributo		Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro	
9802 IMPOSTA DI BOLLO	45,00 Euro	